

Regolamento quadro di previdenza della Cassa pensioni della Confederazione PUBBLICA per la Cassa di previdenza delle organizzazioni affiliate

(RQPP OA)

del 26 marzo 2015 (Stato 1° gennaio 2024)¹

La Commissione della Cassa,

visto l'articolo 11 capoverso 3 lettera g della Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBBLICA),

emana il seguente regolamento:

Indice

Capitolo 1:	Disposizioni generali	6
Art. 1	Oggetto e campo di applicazione	6
Art. 2	Piano di previdenza	6
Art. 3	Cessione e costituzione in pegno dei diritti alle prestazioni	6
Art. 4	Spese amministrative.....	6
Capitolo 2:	Obblighi di notifica, comunicazione, collaborazione e informazione.....	7
Sezione 1:	Obblighi a carico di persone da assicurare, persone assicurate, beneficiari di rendita e superstiti	7
Art. 5	Obblighi di notifica, comunicazione e collaborazione	7
Art. 6	Violazione degli obblighi di notifica, comunicazione e collaborazione	7
Sezione 2:	Obblighi di PUBBLICA.....	8
Art. 7		8
Capitolo 3:	Assicurazione.....	9
Sezione 1:	Condizioni	9
Art. 8	Inizio e fine	9
Art. 9	Persone impiegate esenti dall'assicurazione	9
Sezione 2:	Mantenimento della previdenza in casi speciali.....	10
Art. 10	In caso di congedo non pagato o parzialmente non pagato	10
Art. 11	In caso di riduzione dello stipendio	10
Art. 11 a	In caso di scioglimento del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro.....	10
Art. 12	Dopo il raggiungimento dell'età di riferimento.....	11
Sezione 3:	Riserva per ragioni di salute	11
Art. 13		11
Art. 14		11
Capitolo 4:	Basi di calcolo per i contributi e le prestazioni.....	12
Sezione 1:	Stipendio annuo determinante e guadagno assicurato	12
Art. 15	Stipendio annuo determinante	12

¹ Il 25 agosto 2016, il 28 novembre 2017, il 2 maggio 2018, il 19 ottobre 2018, l'8 maggio 2019, il 2 settembre, il 25 novembre 2020, il 21 e 22 giugno 2023 e il 5 dicembre 2023 la Commissione della Cassa ha deciso varie modifiche. Le modifiche sono segnalate mediante note a piè di pagina.

Art. 16	Guadagno assicurato	12
Sezione 2:	Contributi di risparmio e premio di rischio	12
Art. 17	Contributi di risparmio ordinari	12
Art. 18	Contributi di risparmio supplementari	13
Art. 19	Premio di rischio	13
Art. 20	Obbligo di pagamento	13
Sezione 3:	Prestazione di uscita da apportare e avere di libero passaggio	14
Art. 21		14
Sezione 4:	Riscatto	14
Art. 22	Disposizioni generali	14
Art. 23		14
Art. 24	All'ammissione a PUBLICA e nel corso dell'assicurazione	14
Art. 25	In caso di pensionamento prima dell'età di riferimento	15
Art. 26	Dopo il raggiungimento dell'età di riferimento.....	15
Sezione 5:	Avere	15
Art. 27	Avere di vecchiaia	15
Art. 28	Avere di risparmio speciale.....	16
Art. 29	Remunerazione.....	17
Capitolo 5:	Prestazioni.....	17
Sezione 1:	Prestazioni di vecchiaia	17
Art. 30	Diritto a una rendita di vecchiaia.....	17
Art. 31	Pensionamento parziale di vecchiaia	17
Art. 32	Entità della rendita di vecchiaia	17
Art. 33	Liquidazione in capitale.....	18
Art. 34	Rendita per figli della persona beneficiaria di una rendita di vecchiaia.....	18
Art. 35	Diritto a una rendita transitoria.....	18
Art. 36	Entità della rendita transitoria	19
Art. 37	Ristrutturazione e riorganizzazione	19
Sezione 2:	Prestazioni per superstiti.....	19
Art. 38	Condizioni generali	19
Art. 39	Diritto alla rendita per coniugi	20
Art. 40	Inizio e fine del diritto	20
Art. 41	Diritto alla rendita per conviventi.....	20
Art. 42	Inizio e fine del diritto	21
Art. 43	Entità della rendita per coniugi o conviventi	21
Art. 44	Liquidazione unica in capitale.....	21
Art. 45	Diritto alla rendita per orfani.....	22
Art. 46	Inizio e fine del diritto	22
Art. 47	Entità della rendita per orfani	22
Art. 48	Diritto a un avere di risparmio speciale.....	22
Art. 49	Diritto al capitale garantito in caso di decesso.....	22
Art. 50	Entità del capitale garantito in caso di decesso.....	23
Sezione 3:	Prestazioni di invalidità	23
Art. 51	Diritto alla rendita di invalidità	23
Art. 52	Inizio del diritto	23
Art. 53	Diritto in caso di riduzione o soppressione della rendita AI	24

Art. 54	Fine del diritto.....	24
Art. 55	Entità della rendita di invalidità	24
Art. 56	Entità della rendita di invalidità secondo il primato dei contributi	25
Art. 57	Entità della rendita di invalidità secondo il primato delle prestazioni.....	25
Art. 58	Diritto alla rendita per figli della persona beneficiaria di una rendita di invalidità	25
Art. 59	Avere di vecchiaia di una persona invalida.....	25
Art. 60	Esenzione dal pagamento dei contributi di risparmio ordinari e del premio di rischio.....	26
Art. 61	Trattamento di un avere proveniente da contributi volontari di risparmio in caso di invalidità	26
Sezione 4:		26
Art. 62 – Art. 71		26
Capitolo 6:	Disposizioni comuni concernenti le prestazioni.....	26
Art. 72	Forma delle prestazioni.....	26
Art. 73	Pagamento delle prestazioni.....	26
Art. 74	Prescrizione	27
Art. 75	Restituzione delle prestazioni percepite indebitamente	27
Art. 76	Adeguamento all'evoluzione dei prezzi	27
Art. 77	Obbligo di prestazione anticipata di PUBBLICA	27
Art. 78	Sovraindennizzo	27
Art. 79	Riduzione delle prestazioni di rischio in seguito a comportamento di grave negligenza o intenzionale	28
Art. 80	Prestazioni volontarie nei casi di rigore	28
Art. 81	Diritti nei confronti di terzi responsabili	28
Capitolo 7:	Libero passaggio	28
Sezione 1:	Prestazioni di uscita	28
Art. 82	In caso di scioglimento del rapporto di lavoro.....	28
Art. 82a	Alla fine della continuazione dell'assicurazione conformemente all'articolo 11a	29
Art. 83	In caso di estinzione del diritto alla rendita di invalidità	29
Sezione 2:	Mantenimento della protezione previdenziale	29
Art. 84	In caso di congedo non pagato.....	29
Art. 85	Trasferimento al nuovo istituto di previdenza o alla nuova cassa di previdenza.....	29
Art. 86	Mantenimento della protezione previdenziale sotto altra forma	30
Art. 87	Casi speciali	30
Sezione 3:	Pagamento in contanti	30
Art. 88		30
Sezione 4:	Entità della prestazione di uscita	31
Art. 89	Calcolo	31
Art. 90	Partecipazione del datore di lavoro al riscatto	31
Art. 91	Remunerazione.....	31
Capitolo 8:	Promozione della proprietà d'abitazioni mediante prelievo anticipato o costituzione in pegno	32
Sezione 1:	Disposizioni comuni	32
Art. 92	In generale	32
Art. 93	Documenti da presentare.....	32
Art. 94	Pagamento.....	32
Art. 95	Rimborso.....	33

Art. 96	Effetti in materia di diritto previdenziale	33
Sezione 2:	Disposizioni supplementari	33
Art. 97	In merito al prelievo anticipato	33
Art. 98	In merito alla costituzione in pegno	33
Capitolo 9:	Divorzio o scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata.....	34
Art. 99	Compensazione della previdenza.....	34
Art. 100	Effetti in materia di diritto previdenziale	34
Capitolo 10:	Disposizioni speciali.....	35
Sezione 1:	Misure di risanamento.....	35
Art. 101	Misure in caso di copertura insufficiente.....	35
Art. 102	Pagamento dei contributi di risanamento	36
Sezione 2:	Liquidazione totale o parziale	36
Art. 103		36
Sezione 3:	Contenzioso	36
Art. 104		36
Sezione 4:	Disposizioni finali	36
Art. 105	Disposizioni transitorie	36
Art. 105a	Disposizioni transitorie relative alla modifica del 25 agosto 2016	37
Art. 105b	Disposizioni transitorie in seguito all'adeguamento dei parametri tecnici con effetto dal 1° gennaio 2019 – Garanzia nominale dei diritti acquisiti sulla rendita di vecchiaia	37
Art. 105c	Disposizioni transitorie in seguito all'adeguamento dei parametri tecnici con effetto dal 1° gennaio 2019 – Rivalutazione della rendita di vecchiaia, di invalidità o per superstiti.	37
Art. 105d	Disposizioni transitorie in seguito all'adeguamento dei parametri tecnici con effetto dal 1° gennaio 2019 – Riduzione delle rendite di vecchiaia dovuto all'ottenimento di una rendita transitoria	38
Art. 105e	Disposizioni transitorie della modifica del 2 settembre 2020 – Rimborsi di prelievi anticipati o pagamenti provenienti dalla realizzazione di pegni.....	39
Art. 105f	Disposizioni transitorie della modifica del 21 e 22 giugno 2023 – Sistema di rendite lineare	39
Art. 105g	Disposizioni transitorie della modifica del 21 e 22 giugno 2023 – Età di riferimento della generazione di transizione	39
Art. 106	Entrata in vigore.....	39
Allegato 1	40	
	Aliquote di conversione	40
Allegato 2	41	
	Rendita transitoria	41
I.	Riduzione a vita immediata della rendita mensile di vecchiaia (art. 35 cpv. 3 lett. a)	41
II.	Riscatto della riduzione della rendita mensile di vecchiaia (art. 35 cpv. 3 lett. b)	42
Allegato 3	43	
	Rendita transitoria	43
I.	Riduzione a vita della rendita mensile di vecchiaia a partire dal raggiungimento dell'età AVS (art. 35 cpv. 3 lett. c)	43
II.	Riduzione della rendita per superstiti (art. 35 cpv. 4)	44
Allegato 3a	45	
	Rendita transitoria	45
I.	Riduzione a vita a partire dal raggiungimento dell'età AVS delle rendite di vecchiaia mensili insorte tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2018 (art. 105d)	45

Allegato 4 47

Elenco delle abbreviazioni	47
----------------------------------	----

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo di applicazione

¹ Il presente regolamento disciplina l'assicurazione contro le conseguenze economiche della vecchiaia, del decesso e dell'invalidità delle casse di previdenza di PUBBLICA nel quadro della previdenza professionale.

² Esso si applica ai datori di lavoro affiliati a PUBBLICA, alle loro persone impiegate assicurate presso PUBBLICA, alle persone che proseguono l'assicurazione conformemente all'articolo 11a e agli aventi diritto a prestazioni di PUBBLICA, nonché alle persone a cui PUBBLICA eroga prestazioni in seguito a divorzio o scioglimento giudiziale di un'unione domestica registrata.²

³ Il piano di previdenza può assicurare selezionati organi direttivi nell'attività accessoria presso datori di lavoro affiliati a PUBBLICA.³

Art. 2 Piano di previdenza

Ogni cassa di previdenza dispone di un proprio piano di previdenza, il quale integra il presente regolamento nei punti in cui viene prescritto o ammesso. Il piano di previdenza determina inoltre se le prestazioni in caso di decesso o di invalidità vengono calcolate secondo il primato delle prestazioni o quello dei contributi.

Art. 3 Cessione e costituzione in pegno dei diritti alle prestazioni

I diritti fondati sul presente regolamento non possono essere ceduti né costituiti in pegno prima della loro esigibilità, né tantomeno sono pignorabili; sono fatte salve le disposizioni concernenti la promozione della proprietà d'abitazioni.

Art. 4 Spese amministrative

L'ammontare e il finanziamento delle spese amministrative sono stabiliti nel SLA prestazioni o nel Regolamento delle spese.⁴

² Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 2 set. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021.

³ Introdotta dalla Dec. della Commissione della Cassa del 21 e 22 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024

⁴ Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 2 set. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021.

Capitolo 2: Obblighi di notifica, comunicazione, collaborazione e informazione⁵

Sezione 1: Obblighi a carico di persone da assicurare, persone assicurate, beneficiari di rendita e superstiti

Art. 5 Obblighi di notifica, comunicazione e collaborazione⁶

¹ Le persone da assicurare per la prima volta nonché le persone assicurate, i beneficiari di rendita e i superstiti hanno l'obbligo di notificare in maniera veritiera tutte le fattispecie concernenti le relazioni con PUBLICA e di presentare tutti i documenti necessari. In particolare, devono comunicare per scritto, senza indugio:

- a. in caso di diritto a una rendita per coniugi o conviventi, il matrimonio o il nuovo matrimonio, la registrazione di un'unione domestica e l'inizio di una convivenza ai sensi dell'articolo 41;
- b. in caso di diritto a una rendita per figli e/o per orfani dopo il compimento del 18° anno di età, la sospensione, l'interruzione e la conclusione della formazione e/o il raggiungimento dell'abilità al lavoro;
- c. il decesso della persona assicurata o beneficiaria di rendita.

² Ai beneficiari di rendita con domicilio all'estero viene richiesto con cadenza annuale di inoltrare un certificato di vita. PUBLICA può estendere tale obbligo a tutti i beneficiari di rendita.

³ Per i figli in formazione dopo il compimento del 18° anno di età che hanno diritto a una rendita per figli od orfani deve essere fornita spontaneamente ogni anno un'attestazione della formazione. In assenza di tale prova, la corresponsione della rendita viene sospesa.

⁴ I proventi computabili ai sensi dell'articolo 78 e le relative modifiche, gli adeguamenti del grado di invalidità e dell'entità della rendita AI nonché i diritti nei confronti di altre assicurazioni o di altri soggetti terzi responsabili devono essere comunicati spontaneamente per iscritto e senza indugio a PUBLICA.

⁵ Il piano di previdenza può prevedere che gli assicurati e gli ex assicurati che hanno fatto richiesta di percepimento della rendita presso l'AI siano tenuti a collaborare personalmente nell'ambito della perizia medica da parte del medico di fiducia ordinata da PUBLICA e necessaria ai fini dell'accertamento del diritto alle prestazioni.⁷

Art. 6 Violazione degli obblighi di notifica, comunicazione e collaborazione⁸

¹ Sono considerate violazioni degli obblighi di notifica e di comunicazione le fattispecie in cui la notifica e la comunicazione non sono trasmesse tempestivamente e risultano inesatte, ovvero il rifiuto di fornire le stesse.

² Se una persona che ha presentato a PUBLICA una richiesta di corresponsione di prestazioni viola gli obblighi di notifica e di comunicazione che le incombono, PUBLICA sospende gli accertamenti concernenti il diritto alle prestazioni e decide a tale riguardo soltanto ad avvenuta ricezione delle informazioni necessarie.

³ Se una persona beneficiaria di rendita viola gli obblighi di notifica e di comunicazione che le incombono, PUBLICA sospende il pagamento delle prestazioni fino ad avvenuta ricezione delle informazioni necessarie.

⁵ Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa dell'8 mag. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020.

⁶ Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa dell'8 mag. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020.

⁷ Introdotta dalla Dec. della Commissione della Cassa dell'8 mag. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020.

⁸ Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa dell'8 mag. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020.

⁴ Laddove il Regolamento delle spese lo preveda, i costi del maggior dispendio derivante a PUBBLICA per indicazioni tardive, inesatte od omesse sono addebitati alla persona che ha causato tale onere aggiuntivo.

⁵ Se il piano di previdenza prevede l'obbligo di collaborazione di cui all'articolo 5 capoverso 5 e la persona assicurata o ex assicurata viola il proprio obbligo di collaborazione ad avvenuta informazione sulle conseguenze di una tale violazione dell'obbligo, PUBBLICA limita le sue eventuali prestazioni a quelle ai sensi della LPP.⁹

Sezione 2: Obblighi di PUBBLICA

Art. 7

¹ All'atto dell'ammissione a PUBBLICA e in seguito almeno una volta all'anno, PUBBLICA allestisce un certificato di previdenza¹⁰ per ogni persona assicurata. Nel certificato figurano le indicazioni determinanti per la previdenza professionale della persona assicurata.

² In caso di libero passaggio, PUBBLICA fornisce alla persona assicurata, al nuovo istituto di previdenza, alla nuova cassa di previdenza, all'istituto di libero passaggio o alla Fondazione istituto collettore le seguenti informazioni:

- a. l'entità dell'avere di vecchiaia (art. 27);
- b. l'entità dell'importo minimo secondo l'articolo 17 LFLP;
- c. l'entità dell'avere di vecchiaia secondo l'articolo 15 LPP;
- d.¹¹ informazioni concernenti i prelievi anticipati (artt. 92 – 97);
- e. informazioni concernenti la costituzione in pegno del diritto alle prestazioni di previdenza (artt. 92 – 96 e 98);
- f.¹² l'entità dell'avere di vecchiaia al compimento del 50° anno di età;
- g. l'entità dell'avere di vecchiaia al momento del matrimonio e/o al 1° gennaio 1995;
- h. l'entità dell'avere di vecchiaia al momento della registrazione di un'unione domestica;
- i.¹³ informazioni concernenti le parti della prestazione di uscita trasferite in seguito a un divorzio oppure le parti di rendita convertite in rendita vitalizia o sotto forma di capitale;
- j.¹⁴ informazioni concernenti le parti della prestazione di uscita trasferite in seguito a uno scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata oppure le parti di rendita convertite in rendita vitalizia o sotto forma di capitale.
- j.¹⁵ informazioni concernenti la riscossione della prestazione di vecchiaia o d'invalidità, se la persona assicurata riceve o ha ricevuto una prestazione di vecchiaia oppure riceve una rendita in seguito a invalidità parziale, necessarie per:
 1. calcolare la possibilità di riscatto,
 2. calcolare il guadagno da assicurare obbligatoriamente,
 3. garantire il rispetto del numero massimo di tre riscossioni in caso di riscossione sotto forma di capitale.

³ Inoltre, PUBBLICA informa adeguatamente almeno una volta all'anno le persone assicurate e i beneficiari di rendita in merito alla propria organizzazione e al proprio finanziamento nonché sulla composizione dell'organo paritetico della cassa di previdenza a cui appartengono.

⁹ Introdotto dalla Dec. della Commissione della Cassa dell'8 mag. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020.

¹⁰ Modifica redazionale, in vigore dal 1° gen. 2019.

¹¹ Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 25 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017.

¹² Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 25 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017.

¹³ Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 25 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017.

¹⁴ Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 25 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017.

¹⁵ Introdotto dalla Dec. della Commissione della Cassa del 21 e 22 giu. 2023 e 5 dic. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024.

Capitolo 3: Assicurazione

Sezione 1: Condizioni

Art. 8 Inizio e fine

¹ Le persone impiegate sono assicurate contro i rischi di decesso e di invalidità a contare dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età. Esse sono anche assicurate per la vecchiaia al più presto a contare dal 1° gennaio successivo al compimento del 20° anno di età e al più tardi a partire dal 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno di età. L'inizio dell'assicurazione per la vecchiaia è stabilito nel piano di previdenza.

^{1bis16} Sono assicurate anche le persone occupate a titolo accessorio presso un datore di lavoro affiliato e già assicurate obbligatoriamente per l'attività lucrativa principale oppure che esercitano un'attività indipendente a titolo di professione principale

² L'assicurazione termina:

- a. con la cessazione del rapporto di lavoro; è fatta salva la continuazione dell'assicurazione conformemente all'articolo 11a;¹⁷
- b. in caso di congedo non pagato, se la persona assicurata esce da PUBBLICA (art. 10 cpv. 2 lett. c); oppure
- c. a contare dal raggiungimento dell'età di riferimento¹⁸ fissata nel piano di previdenza; è fatto salvo l'articolo 12;
- d.¹⁹ nei casi di cui all'articolo 11a capoversi 5-7.

³ Per quanto concerne i rischi di decesso e di invalidità, la persona interessata rimane assicurata presso PUBBLICA per la durata di un mese dalla cessazione del rapporto di previdenza. Se entro questo periodo viene costituito un nuovo rapporto di previdenza, la competenza spetta al nuovo istituto di previdenza.

Art. 9 Persone impiegate esenti dall'assicurazione

¹ Non sono assicurate le persone impiegate:

- a. il cui datore di lavoro non è sottoposto all'obbligo di contribuzione nei confronti dell'AVS;
- b. per le quali è stato costituito un rapporto di lavoro a tempo determinato con durata massima di tre mesi; è fatto salvo l'articolo 1k OPP 2;
- c. ...²⁰
- d. che risultano invalide ai sensi della LAI nella misura di almeno il 70 per cento; oppure
- e. che continuano a essere assicurate provvisoriamente presso l'istituto di previdenza tenuto a fornire la prestazione ai sensi dell'articolo 26a LPP.

² Il piano di previdenza può prevedere che le persone impiegate, il cui stipendio annuo determinante (art. 15) o il cui stipendio annuo conseguito non raggiunge uno specifico importo, non sottostiano all'assicurazione. Questo importo non può superare il salario minimo ai sensi dell'articolo 7 LPP.²¹

¹⁶ Introdotto dalla Dec. della Commissione della Cassa del 21 e 22 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024.

¹⁷ Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 2°set. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021.

¹⁸ Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 21 e 22 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024.

¹⁹ Introdotto dalla Dec. della Commissione della Cassa del 2°set. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021.

²⁰ Abrogata dalla Dec. della Commissione della Cassa del 21 e 22 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024.

²¹ Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 25 nov. 2020, in vigore dal 25 nov. 2020.

Sezione 2: Mantenimento della previdenza in casi speciali

Art. 10 In caso di congedo non pagato o parzialmente non pagato

¹ Se un congedo non pagato o un congedo parzialmente pagato è ammesso secondo le disposizioni del diritto del lavoro, nel piano di previdenza va stabilito se l'assicurazione rimane immutata per una determinata durata.

² Se il piano di previdenza non stabilisce alcuna durata ovvero se la durata fissata è trascorsa, la persona assicurata può:

- a. mantenere l'assicurazione per la vecchiaia nonché contro i rischi di decesso e invalidità;
- b. mantenere l'assicurazione solo contro i rischi di decesso e invalidità. In questo caso l'avere di vecchiaia e un avere di risparmio speciale sono remunerati sino alla fine del congedo (art. 29);
- c. uscire da PUBLICA in caso di congedo non pagato (art. 84).

Art. 11 In caso di riduzione dello stipendio

¹ Se lo stipendio viene ridotto al massimo della metà dopo il compimento del 58° anno di età, il piano di previdenza può prevedere che, su richiesta della persona assicurata, la previdenza sia mantenuta a un livello comunque non superiore al precedente guadagno assicurato.

² La previdenza in caso di riduzione dello stipendio è mantenuta al massimo fino alla cessazione del rapporto di lavoro; in ogni caso, tale prosecuzione si estingue al raggiungimento dell'età di riferimento²².

³ I contributi di risparmio ordinari e supplementari nonché il premio di rischio, necessari per mantenere la previdenza, sono dovuti dalla persona assicurata. Il piano di previdenza può prevedere una soluzione di diverso tenore

Art. 11 a²³ In caso di scioglimento del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro

¹ Se il rapporto di lavoro viene sciolto dopo il compimento del 58° anno di età, ma prima del raggiungimento dell'età di riferimento²⁴ e non a seguito di un caso di previdenza da parte del datore di lavoro oppure di comune accordo, ma su iniziativa del datore di lavoro, la persona assicurata può proseguire l'assicurazione in applicazione dell'articolo 47a capoversi 2-6 LPP. La notifica per la continuazione dell'assicurazione deve pervenire a PUBLICA in forma scritta entro tre mesi dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro.

² La persona assicurata decide se oltre alla continuazione dell'assicurazione per i rischi di decesso e invalidità intende seguitare a incrementare altresì l'assicurazione per la vecchiaia. Essa deve corrispondere il contributo per le spese amministrative conformemente al Regolamento delle spese e il premio di rischio. In caso di ulteriore incremento dell'assicurazione per la vecchiaia la persona assicurata deve altresì versare i contributi di risparmio ordinari e supplementari che ne derivano. Per la continuazione dell'assicurazione sussiste solo un guadagno assicurato rilevante. A seconda della scelta della persona assicurata esso corrisponde al guadagno assicurato immediatamente prima della prosecuzione oppure alla metà di tale importo. La persona assicurata deve comunicare a PUBLICA la propria scelta contestualmente alla notifica della continuazione dell'assicurazione. Il guadagno assicurato scelto resta invariato nel corso della continuazione dell'assicurazione. Se l'assicurazione per la vecchiaia non viene ulteriormente incrementata, gli averi di vecchiaia e un avere di risparmio speciale sono remunerati sino alla fine dell'assicurazione (art. 29).

²² Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 21 e 22 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024.

²³ Introdotta dalla Dec. della Commissione della Cassa del 2° set. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021.

²⁴ Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 21 e 22 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024.

³ Se la persona assicurata si affilia a un nuovo istituto di previdenza prima del raggiungimento dell'età di riferimento²⁵, a tale istituzione viene versata la prestazione di uscita almeno nella misura in cui può essere utilizzata per il riacquisto delle prestazioni regolamentari complete del nuovo istituto di previdenza.

⁴ Se la prestazione di uscita residua dopo un versamento ai sensi del capoverso 3 ammonta:

- a. almeno a un terzo, la continuazione dell'assicurazione viene proseguita. Il guadagno assicurato è ridotto in misura corrispettiva alla prestazione di uscita versata;
- b. a meno di un terzo, la continuazione dell'assicurazione termina; è applicabile il capoverso 6.

⁵ La continuazione dell'assicurazione termina con il verificarsi del rischio di decesso o invalidità oppure con il raggiungimento dell'età di riferimento²⁶. In caso di invalidità parziale il guadagno assicurato viene ridotto in misura corrispettiva al diritto alla rendita di invalidità

⁶ La continuazione dell'assicurazione termina altresì con il versamento di oltre due terzi della prestazione di uscita al nuovo istituto di previdenza. Se dopo un tale versamento rimane una parte della prestazione di uscita:

- a. viene effettuato il versamento della prestazione di uscita se la persona assicurata non ha ancora raggiunto l'età minima di pensionamento minima;
- b. viene effettuata l'erogazione delle prestazioni di vecchiaia se la persona assicurata ha raggiunto l'età minima di pensionamento minima.

⁷ La continuazione dell'assicurazione termina altresì con la disdetta da parte della persona assicurata o la disdetta da parte di PUBBLICA per contributi arretrati non pagati. In tali casi:

- a. viene effettuato il versamento della prestazione di uscita se la persona assicurata non ha ancora raggiunto l'età minima di pensionamento minima;
- b. viene effettuata l'erogazione delle prestazioni di vecchiaia se la persona assicurata ha raggiunto l'età minima di pensionamento minima.

Art. 12 Dopo il raggiungimento dell'età di riferimento²⁷

¹ Se dopo il raggiungimento dell'età di riferimento il rapporto di lavoro prosegue, su richiesta della persona assicurata la previdenza per la vecchiaia è mantenuta oppure la riscossione della prestazione di vecchiaia ai sensi dell'articolo 13b LPP è differita, in entrambi i casi fino alla fine del rapporto di lavoro presso il precedente datore di lavoro, ma al massimo fino al compimento del 70° anno di età.²⁸

² Se la riscossione della prestazione di vecchiaia è differita, l'aver di vecchiaia è remunerato conformemente all'articolo 29 capoverso 5.²⁹

Sezione 3: Riserva per ragioni di salute³⁰

Art. 13

Art. 14

²⁵ Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 21 e 22 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024.

²⁶ Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 21 e 22 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024.

²⁷ Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 21 e 22 giu. 2023 e 5 dic. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024.

²⁸ Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 21 e 22 giu. 2023 e 5 dic. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024.

²⁹ Introdotta dalla Dec. della Commissione della Cassa del 21 e 22 giu. 2023 e 5 dic. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024.

³⁰ Abrogata dalla Dec. della Commissione della Cassa dell'8 mag. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020.

Capitolo 4: Basi di calcolo per i contributi e le prestazioni

Sezione 1: Stipendio annuo determinante e guadagno assicurato

Art. 15 Stipendio annuo determinante

¹ Lo stipendio annuo determinante costituisce la base di calcolo del guadagno assicurato.

² Deve trattarsi dello stipendio di persone impiegate che è stato pagato da un datore di lavoro affiliato.

³ Lo stipendio annuo determinante non può superare il reddito soggetto ai contributi AVS della persona assicurata; sono fatti salvi i capoversi 6 e 7 nonché gli articoli 10 e 11.

⁴ Il datore di lavoro definisce i criteri decisivi per stabilire lo stipendio annuo determinante secondo principi uniformi per ogni categoria di persone assicurate e nell'osservanza delle disposizioni della LPP e delle sue disposizioni di esecuzione.

⁵ Il piano di previdenza può prevedere che lo stipendio annuo:

- a. sia stabilito anticipatamente sulla base degli ultimi stipendi annui conosciuti. Le modifiche già convenute per l'anno in corso sono prese in considerazione;
- b. sia stabilito forfettariamente per le professioni il cui grado di occupazione o entità dello stipendio subisce forti fluttuazioni in base allo stipendio medio del pertinente gruppo professionale.

⁶ Se la persona assicurata è impiegata da meno di un anno, è considerato stipendio annuo determinante quello che realizzerebbe in caso di occupazione durante l'anno intero.

⁷ Nel caso delle persone assicurate occupate a tempo parziale lo stipendio annuo determinante corrisponde a quello che sarebbe realizzato in caso di occupazione al 100 per cento.

⁸ Se la persona assicurata esercita più attività presso un datore di lavoro affiliato, per stabilire lo stipendio annuo determinante si considera l'intero stipendio realizzato.³¹

Art. 16 Guadagno assicurato

¹ Il guadagno assicurato costituisce la base per il calcolo dei contributi di risparmio ordinari e supplementari e del premio di rischio.

² Esso corrisponde allo stipendio annuo determinante diminuito di un eventuale importo di coordinamento e convertito nel grado di occupazione rilevante per l'assicurazione.

³ Una deduzione di coordinamento è fissata nel piano di previdenza. Essa non può superare il limite inferiore secondo l'articolo 8 capoverso 1 LPP.

⁴ In caso di mantenimento della previdenza ai sensi dell'articolo 11, il guadagno assicurato corrisponde a quello valido immediatamente prima dell'ultima riduzione dello stipendio.

Sezione 2: Contributi di risparmio e premio di rischio

Art. 17 Contributi di risparmio ordinari

¹ I contributi di risparmio ordinari costituiscono gli accrediti di vecchiaia e sono conteggiati all'avere di vecchiaia.

² Il piano di previdenza definisce l'inizio e la fine del prelievo dei contributi di risparmio ordinari, la relativa entità e la ripartizione tra il datore di lavoro e la persona assicurata nonché il relativo scaglionamento per età (classe di contributo).

³¹ Introdotto dalla Dec. della Commissione della Cassa del 21 e 22 giu. 2023 e 5 dic. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024.

³ L'età per la definizione dei contributi di risparmio ordinari risulta dalla differenza tra l'anno civile corrente e l'anno di nascita della persona assicurata. Il passaggio della classe di contributo ai sensi del capoverso 2 avviene il 1° gennaio dell'anno in cui è raggiunta la classe di età corrispondente.

⁴ Invalidità comporta l'esenzione dal pagamento dei contributi di risparmio ordinari (artt. 60 e 69).³²

Art. 18 Contributi di risparmio supplementari

¹ Oltre ai contributi di risparmio ordinari la persona assicurata può versare contributi supplementari, laddove il piano di previdenza preveda questa possibilità. I contributi di risparmio supplementari sono accreditati all'avere di risparmio speciale.

² Il piano di previdenza stabilisce l'entità dei contributi di risparmio supplementari nonché lo scaglionamento delle età (classe di contributo).

³ La persona assicurata comunica al datore di lavoro la decisione presa in merito al versamento futuro di contributi di risparmio supplementari. Il datore di lavoro comunica a PUBBLICA la decisione presa dalla persona assicurata. La mutazione si applica poi il giorno del mese successivo alla notifica.³³

Art. 19 Premio di rischio

¹ Per l'assicurazione dei rischi di decesso e di invalidità viene riscosso un premio di rischio. L'entità di tale premio è fissata considerando la raccomandazione dell'esperto in materia di previdenza professionale.

² Il premio di rischio è definito dalla Commissione della Cassa per quanto concerne le casse di previdenza riassicurate, ovvero dal rispettivo organo paritetico per le casse di previdenza non riassicurate.

³ La ripartizione del premio di rischio tra datore di lavoro e persona assicurata è stabilita nel piano di previdenza.

⁴ L'obbligo del pagamento del premio insorge con l'ammissione in PUBBLICA e termina con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al più tardi con il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento. L'invalidità comporta l'esenzione dal pagamento del premio di rischio (artt. 60 e 69).³⁴

Art. 20 Obbligo di pagamento

¹ I contributi di risparmio ordinari e supplementari nonché il premio di rischio sono dovuti per intero dal datore di lavoro. Ogni mese il datore di lavoro deduce l'importo definito nel piano di previdenza dallo stipendio della persona assicurata.

^{1bis}³⁵ I contributi ai sensi dell'articolo 11a capoverso 2 sono conteggiati alla persona assicurata.

² I contributi di risparmio ordinari e supplementari nonché il premio di rischio sono dovuti per l'intero mese se l'ammissione a PUBBLICA della persona assicurata avviene prima del 15 del mese ovvero se la sua uscita si verifica il 15 del mese o successivamente. Se l'ammissione a PUBBLICA avviene il 15 del mese o successivamente oppure l'uscita da PUBBLICA avviene prima del 15 del mese, non sono dovuti i contributi di risparmio ordinari e supplementari nonché il premio di rischio per il rispettivo mese. Questa normativa si applica per analogia al mantenimento della previdenza in casi speciali.

³ In caso di decesso della persona assicurata, i contributi di risparmio ordinari e supplementari nonché il premio di rischio sono dovuti per tutto il mese.

³² Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 21 e 22 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024.

³³ Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 21 e 22 giu. 2023 e 5 dic. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024.

³⁴ Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 21 e 22 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024.

³⁵ Introdotto dalla Dec. della Commissione della Cassa del 2 set. 2020, in vigore dal 1° gen. 2020.

Sezione 3: Prestazione di uscita da apportare e avere di libero passaggio

Art. 21

¹ Tutte le prestazioni di uscita di altri istituti di previdenza e gli averi di istituti di libero passaggio devono essere trasferiti in caso di ammissione a PUBBLICA.

² Essi sono integralmente accreditati all'avere di vecchiaia della persona assicurata, sempreché quest'ultima sia assicurata per la vecchiaia.

³ Se la persona è assicurata soltanto contro i rischi di decesso e di invalidità, non viene costituito alcun avere di vecchiaia. Per la remunerazione di una prestazione di uscita trasferita o di un avere di libero passaggio versato si applica per analogia l'articolo 29 capoverso 4.

Sezione 4: Riscatto

Art. 22 Disposizioni generali

¹ La persona assicurata può effettuare riscatti entro i limiti stabiliti dalla LPP, conformemente alla tabella dei riscatti del piano di previdenza.

² Sono determinanti l'età e il guadagno assicurato al momento del riscatto. Se il guadagno assicurato è fissato in base a uno stipendio annuo stabilito forfetariamente (art. 15 cpv. 5 lett. b), è determinante il guadagno assicurato medio mensile moltiplicato per dodici, calcolato al massimo sugli ultimi dodici mesi.

³ I riscatti sono accreditati all'avere di vecchiaia fino al rispettivo importo massimo possibile. I riscatti che unitamente all'avere di vecchiaia disponibile superano l'avere di vecchiaia massimo possibile vengono invece accreditati a un avere di risparmio speciale già in essere, fino a concorrenza del rispettivo importo massimo. Ogni importo eccedente viene rimborsato.

⁴ Il riscatto avviene mediante versamento unico.³⁶

⁵ I riscatti effettuati dopo l'insorgere dell'incapacità al lavoro che ha determinato l'invalidità vengono rimborsati.

⁶ Se si sono ottenuti prelievi anticipati, i riscatti possono essere effettuati soltanto dopo il rimborso di tali prelievi anticipati. Se un rimborso non è più possibile (art. 95 cpv. 2 lett. a), i riscatti possono essere effettuati nella misura in cui, unitamente ai prelievi anticipati e agli averi esistenti (art. 27 e 28), non superino la somma degli averi di vecchiaia massimi possibili e di un avere di risparmio speciale massimo possibile.

Art. 23³⁷

Art. 24 All'ammissione a PUBBLICA e nel corso dell'assicurazione

¹ La persona assicurata può liberamente stabilire, entro 90 giorni dall'ammissione a PUBBLICA, l'entità del primo riscatto.

² Trascorso il termine di cui al capoverso 1, l'importo di riscatto non può superare la somma minima stabilita nel piano di previdenza per i riscatti. Se la somma residua possibile di riscatto è inferiore a tale importo minimo, la persona assicurata può effettuare un riscatto soltanto in misura pari alla somma residua di riscatto.

³ Le persone da assicurare e assicurate che beneficino o hanno beneficiato di prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale e iniziano, riprendono o continuano un'attività presso un datore di lavoro affiliato possono riscattare le prestazioni

³⁶ Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 2 mag. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018.

³⁷ Abrogato dalla Dec. della Commissione della Cassa del 2 mag. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018.

soltanto per la parte che supera la protezione previdenziale in essere prima dell'insorgere dell'evento di previdenza vecchiaia.

Art. 25 In caso di pensionamento prima dell'età di riferimento³⁸

¹ In caso di pensionamento prima del raggiungimento dell'età di riferimento³⁹ e se il piano di previdenza lo prevede, con la richiesta di pensionamento la persona assicurata può decidere di aumentare la sua rendita di vecchiaia al massimo fino all'ammontare della sua rendita di invalidità. Nel calcolo della rendita di vecchiaia non viene tenuto conto di un avere di risparmio speciale.

² Se la notifica del riscatto perviene a PUBLICA meno di tre mesi prima del pensionamento, le spese amministrative sono fatturate alla persona assicurata laddove il Regolamento delle spese lo preveda.

³ Se l'importo per il finanziamento dell'aumento della rendita di vecchiaia perviene a PUBLICA dopo il pensionamento, esso viene rimborsato.

Art. 26 Dopo il raggiungimento dell'età di riferimento⁴⁰

¹ Un riscatto dopo il compimento dell'età di riferimento è consentito se la persona assicurata:

- a.⁴¹ non ha effettuato il riscatto massimo possibile fino al raggiungimento dell'età di riferimento; e
- b.⁴² ha mantenuto la previdenza conformemente all'articolo 12 dal raggiungimento dell'età di riferimento.

² A tale riguardo, sono determinanti:

- a.⁴³ il guadagno assicurato al compimento dell'età di riferimento;
- b.⁴⁴ il fattore conformemente alla tabella di riscatto per l'età di riferimento; e
- c. l'avere di vecchiaia disponibile al momento del riscatto.

Sezione 5: Avere

Art. 27 Avere di vecchiaia

¹ Per ogni persona assicurata per la vecchiaia viene costituito un avere individuale di vecchiaia.

² L'avere di vecchiaia è composto:

- a. dai contributi di risparmio ordinari (art. 17 cpv. 1);
- b. dalle prestazioni di uscita e dall'avere di libero passaggio apportati (art. 21);
- c. dai riscatti accreditati (art. 22 cpv. 3);
- d. dai rimborsi dei prelievi anticipati o dai versamenti provenienti dal ricavo della realizzazione di pegni (art. 96 cpv. 3);
- e.⁴⁵ dalla quota della prestazione di uscita trasferita a favore della persona assicurata in seguito a divorzio oppure dalla parte di rendita convertita in rendita vitalizia o sotto forma di capitale (art. 100 cpv. 1);
- f.⁴⁶ dalla quota della prestazione di uscita trasferita a favore della persona assicurata in seguito a scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata oppure dalla parte di rendita convertita in rendita vitalizia o sotto forma di capitale (art. 100 cpv. 1);

³⁸ Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 21 e 22 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024.

³⁹ Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 21 e 22 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024.

⁴⁰ Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 21 e 22 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024.

⁴¹ Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 21 e 22 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024.

⁴² Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 21 e 22 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024.

⁴³ Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 21 e 22 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024.

⁴⁴ Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 21 e 22 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024.

⁴⁵ Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 25 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017.

⁴⁶ Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 25 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017.

- g.⁴⁷ dai riacquisti⁴⁸ dopo un divorzio o uno scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata (art. 100 cpv. 2 terza frase);
 - h. da riscatti eventualmente effettuati dal datore di lavoro (art. 90);
 - i. da eventuali accrediti complementari;
 - j. dagli interessi (art. 29).
- ³ Sono dedotti dall'avere di vecchiaia:
- a. i prelievi anticipati o i versamenti conseguenti a una realizzazione di pegni, nella misura in cui questi non possano essere dedotti da un avere di risparmio speciale (art. 96 cpv. 1);
 - b.⁴⁹ la quota di prestazione di uscita trasferita nella previdenza del coniuge in seguito a divorzio, nella misura in cui questa non possa essere dedotta da un avere di risparmio speciale (art. 100 cpv. 2 prima frase);
 - c.⁵⁰ la quota di prestazione di uscita trasferita nella previdenza del partner in seguito a scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata, nella misura in cui questa non possa essere dedotta da un avere di risparmio speciale (art. 100 cpv. 2 prima frase);
 - d. la quota dell'avere di vecchiaia convertita in una prestazione di vecchiaia in seguito a pensionamento parziale (art. 31 cpv. 2);
 - e.⁵¹

Art. 28 Avere di risparmio speciale

¹ Laddove il piano di previdenza lo preveda, per ogni persona assicurata che versa contributi di risparmio supplementari (cpv. 2 lett. a) oppure il cui datore di lavoro paga contributi di risparmio supplementari o accrediti (cpv. 2 lett. e), viene costituito un avere individuale di risparmio speciale.

² L'avere di risparmio speciale è composto:

- a. dai contributi di risparmio supplementari (art. 18 cpv. 1);
- b. dai riscatti accreditati (art. 22 cpv. 3);
- c. dai rimborsi dei prelievi anticipati o dai versamenti provenienti dalla realizzazione di pegni, se non sono accreditati all'avere di vecchiaia (art. 96 cpv. 3);
- d.⁵² dai riacquisti⁵³ dopo un divorzio o uno scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata, se non sono accreditati all'avere di vecchiaia (art. 100 cpv. 2 terza frase);
- e. da eventuali contributi di risparmio supplementari e accrediti del datore di lavoro conformemente alle disposizioni del diritto del lavoro;
- f. dagli interessi (art. 29).

³ Sono dedotti dall'avere di risparmio speciale:

- a. i prelievi anticipati e i versamenti conseguenti alla realizzazione di pegni (art. 96 cpv. 1);
- b.⁵⁴ la quota di prestazione di uscita trasferita nella previdenza del coniuge in seguito a divorzio (art. 100 cpv. 2 prima frase);
- c.⁵⁵ la quota di prestazione di uscita trasferita nella previdenza del partner in seguito a scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata (art. 100 cpv. 2 prima frase);

⁴⁷ Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 25 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017.

⁴⁸ Modifica redazionale, in vigore dal 1° gen. 2019.

⁴⁹ Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 25 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017.

⁵⁰ Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 25 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017.

⁵¹ Abrogato dalla Dec. della Commissione della Cassa del 2 mag. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018.

⁵² Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 25 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017.

⁵³ Modifica redazionale, in vigore dal 1° gen. 2019.

⁵⁴ Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 25 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017.

⁵⁵ Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 25 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017.

- d. la quota dell'avere di risparmio speciale convertita in una prestazione di vecchiaia in seguito a pensionamento parziale (art. 31 cpv. 2).

Art. 29 Remunerazione

- ¹ I contributi di risparmio ordinari per l'anno in corso sono conteggiati senza interesse nell'avere di vecchiaia.
- ² A fine anno l'avere di vecchiaia rilevato alla fine dell'anno precedente viene remunerato.
- ³ Se insorge un caso di previdenza, è effettuato un versamento (art. 27 cpv. 3 lett. a e b) oppure se la persona assicurata esce dalla cassa di previdenza, l'avere di vecchiaia è remunerato pro rata temporis per l'anno corrispondente.
- ⁴ Le ricezioni di pagamento (art. 27 cpv. 2 lett. b-i) sono remunerate pro rata temporis per l'anno corrispondente.
- ⁵ L'organo paritetico stabilisce alla fine di ogni anno l'entità della remunerazione.
- ⁶ I capoversi 1–5 si applicano per analogia all'avere di risparmio speciale.
- ⁷ Per l'avere di vecchiaia secondo la LPP si applica senza eccezione l'articolo 12 dell'OPP 2, tranne nel caso in cui conformemente all'articolo 65d capoverso 4 LPP la relativa cassa di previdenza non raggiunga il tasso di interesse minimo di cui all'articolo 12 OPP 2.

Capitolo 5: Prestazioni

Sezione 1: Prestazioni di vecchiaia

Art. 30 Diritto a una rendita di vecchiaia

- ¹ Il diritto a una rendita di vecchiaia presuppone la fine del rapporto di lavoro della persona assicurata e matura al più presto il 1° del mese successivo al raggiungimento dell'età minima di riferimento regolamentare⁵⁶ e al più tardi il primo del mese successivo al compimento del 70° anno di età.
- ² Esso si estingue alla fine del mese nel corso del quale si verifica il decesso della persona beneficiaria di rendita.

Art. 31 Pensionamento parziale di vecchiaia

- ¹ Se un pensionamento parziale di vecchiaia è ammesso ai sensi delle disposizioni del diritto del lavoro e se lo stipendio viene ridotto in una volta sola o in più volte dopo il raggiungimento dell'età minima di riferimento regolamentare⁵⁷, la persona assicurata ha diritto per ogni riduzione a una prestazione di vecchiaia. La quota della prestazione di vecchiaia anticipata non può superare di volta in volta la quota della riduzione dello stipendio.⁵⁸
- ² L'avere di vecchiaia e un avere di risparmio speciale sono convertiti proporzionalmente in una rendita parziale di vecchiaia. Le quote residue dell'avere di vecchiaia e dell'avere di risparmio speciale continuano a essere gestite.

Art. 32 Entità della rendita di vecchiaia

- ¹ L'importo della rendita annua di vecchiaia è stabilito in funzione dell'avere di vecchiaia esistente al momento del pensionamento, aumentato di un avere di risparmio speciale e moltiplicato per l'aliquota di conversione determinante per l'età di pensionamento secondo l'allegato 1; è fatto salvo l'articolo 100 capoversi 4 e 5.⁵⁹

⁵⁶ Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 21 e 22 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024.

⁵⁷ Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 21 e 22 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024.

⁵⁸ Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 21 e 22 giu. 2023 e del 5 dic. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024.

⁵⁹ Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 25 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017.

² L'aliquota di conversione è stabilita con precisione mensile.

³ Il capoverso 1 si applica per analogia se il diritto a una rendita di invalidità o di invalidità professionale conformemente al piano di previdenza decade a partire dal raggiungimento dell'età di riferimento⁶⁰.

Art. 33 Liquidazione in capitale

¹ All'atto del pensionamento la persona assicurata può prelevare, sotto forma di liquidazione unica in capitale, una quota (da stabilire nel piano di previdenza) della somma dell'avere di vecchiaia e di un avere di risparmio speciale disponibile in tale momento per la corrispondente rendita di vecchiaia. Il prelievo di capitale è escluso:

- a. se viene versata una rendita di vecchiaia di cui dell'articolo 54 lettera c o articolo 64 lettera c;
- b. per le parti della rendita di vecchiaia che sono state finanziate mediante versamenti supplementari dal datore di lavoro al momento del pensionamento della persona assicurata, a condizione che il piano di previdenza preveda questa esclusione;
- c.⁶¹ per le parti della rendita di vecchiaia risultanti dai riscatti effettuati negli ultimi tre anni prima del pensionamento; sono fatti salvi i riacquisti⁶² dopo un divorzio o uno scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata (art. 100 cpv. 2 terza frase);
- d.⁶³ se l'assicurazione è stata proseguita per più di due anni conformemente all'articolo 11a.

^{1bis} Se la prestazione di vecchiaia è riscossa sotto forma di capitale, sono ammesse fino a tre riscossioni parziali. Una riscossione parziale comprende tutti i versamenti di prestazioni di vecchiaia sotto forma di capitale nel corso di un anno civile.⁶⁴

² La persona assicurata richiede la liquidazione in capitale a PUBLICA per iscritto. Se la richiesta perviene presso PUBLICA meno di tre mesi prima del pensionamento, alla persona assicurata vengono conteggiate le spese amministrative, laddove il Regolamento delle spese lo preveda.

³ Nel caso di persone coniugate o in unione domestica registrata, il prelievo di una liquidazione in capitale presuppone il consenso scritto del coniuge o del partner registrato, con firma autenticata. In luogo dell'autenticazione della firma, il coniuge o il partner può firmare personalmente presso PUBLICA la dichiarazione di consenso, presentando un documento ufficiale di identità.

Art. 34 Rendita per figli della persona beneficiaria di una rendita di vecchiaia

¹ Le persone che beneficiano di una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita per figli della persona beneficiaria di una rendita di vecchiaia per ogni figlio che avrebbe diritto a una rendita per orfani in caso di loro decesso.

² L'entità della rendita per figli della persona beneficiaria di una rendita di vecchiaia è stabilita nel piano di previdenza.

Art. 35 Diritto a una rendita transitoria

¹ Le persone beneficiarie di una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita transitoria a partire dal momento del pensionamento fino all'età di riferimento⁶⁵ in misura pari al pensionamento di vecchiaia.

² La persona avente diritto comunica a PUBLICA al più tardi tre mesi prima del pensionamento:

⁶⁰ Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 21 e 22 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024.

⁶¹ Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 25 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017.

⁶² Modifica redazionale, in vigore dal 1° gen. 2019.

⁶³ Introdotto dalla Dec. della Commissione della Cassa del 2 set. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021.

⁶⁴ Introdotto dalla Dec. della Commissione della Cassa del 21 e 22 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024.

⁶⁵ Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 21 e 22 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024.

- a. se intende percepire una rendita transitoria intera, una mezza rendita transitoria o nessuna rendita transitoria;
- b. come intende finanziare la quota della rendita transitoria che le disposizioni del diritto del lavoro pongono a suo carico (cpv. 3). Se la comunicazione perviene a PUBBLICA meno di tre mesi prima del pensionamento, le spese amministrative vengono fatturate alla persona assicurata, laddove il Regolamento delle spese lo preveda.

³ La persona avente diritto può finanziare la quota che deve prendere a suo carico nei modi seguenti:

- a. con una riduzione a vita immediata della rendita di vecchiaia (allegato 2/I), alla quale ha diritto ai sensi dell'articolo 32;
- b. con il riscatto della riduzione ai sensi della lettera a (allegato 2/II), a condizione che il versamento sia pervenuto a PUBBLICA al più tardi al momento del pensionamento; oppure
- c. con una riduzione a vita, a contare dal raggiungimento dell'età di riferimento⁶⁶, della rendita di vecchiaia e delle prestazioni ad essa connesse, alle quali sussiste un diritto ai sensi dell'articolo 32 (allegato 3/I).

⁴ In caso di decesso prima del raggiungimento dell'età di riferimento⁶⁷ di una persona beneficiaria di rendita che ha optato a favore del finanziamento secondo il capoverso 3 lettera c, le prestazioni per superstiti sono ridotte sotto il profilo attuariale (allegato 3/II).

⁵ Chi percepisce la rendita di vecchiaia sotto forma di liquidazione in capitale può esigere la rendita transitoria soltanto se riscatta la riduzione ai sensi del capoverso 3 lettera b

Art. 36 Entità della rendita transitoria

L'intera rendita transitoria corrisponde all'importo massimo della rendita integrale AVS, ponderata in funzione del grado medio di occupazione. Tale importo viene calcolato dal datore di lavoro.

Art. 37 Ristrutturazione e riorganizzazione

¹ Se in caso di ristrutturazione o riorganizzazione le disposizioni del diritto del lavoro prevedono un diritto alle prestazioni di vecchiaia, le condizioni e l'entità di tali prestazioni sono stabilite nel piano di previdenza.

² Le disposizioni del diritto del lavoro stabiliscono una partecipazione del datore di lavoro al finanziamento di una rendita transitoria. Inoltre il datore di lavoro finanzia le prestazioni che superano quelle previste nel presente regolamento o nel piano di previdenza in caso di pensionamento di vecchiaia.

Sezione 2: Prestazioni per superstiti

Art. 38 Condizioni generali

Il diritto alle prestazioni per superstiti sussiste soltanto se la persona defunta:

- a. era assicurata presso una cassa di previdenza quando si è verificato il decesso o allorché è insorta l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte;
- b. in seguito a un'infermità congenita presentava un'incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurata presso una cassa di previdenza allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento;
- c. è diventata invalida quando era ancora minorenne, presentava un'incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurata presso una cassa di previdenza allorché l'incapacità al lavoro la cui

⁶⁶ Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 21 e 22 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024.

⁶⁷ Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 21 e 22 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024.

- causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento; oppure
- d. percepiva una rendita di vecchiaia o di invalidità da PUBLICA quando si è verificato il decesso.

Art. 39 Diritto alla rendita per coniugi

¹ Al decesso della persona assicurata o beneficiaria di rendita il coniuge superstite oppure il partner registrato ha diritto a una rendita per coniugi se:

- a. deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio;
- b. ha compiuto il 40° anno di età ed era coniugato o viveva in unione domestica registrata da almeno due anni con la persona defunta. La durata della convivenza notificata ai sensi dell'articolo 41 capoverso 3 è computata in quella del matrimonio successivo o in quella di un'unione domestica registrata; oppure
- c. percepisce una rendita AI intera o avrà diritto a una tale rendita entro due anni dal decesso del coniuge o del partner registrato.

² Se non adempie nessuna di queste condizioni, il coniuge superstite o il partner registrato superstite ha diritto a una liquidazione unica in capitale pari a tre rendite annue per coniugi. Se matura un diritto alla rendita per coniugi dopo che il coniuge superstite o il partner registrato superstite ha ricevuto la liquidazione, questa ultima è computata nella rendita per coniugi.

³ Il coniuge divorziato o l'ex partner registrato ha diritto a una rendita per coniugi se:

- a. il matrimonio o l'unione domestica registrata ha avuto una durata di almeno dieci anni; e
- b.⁶⁸ se gli è stata assegnata una rendita in seguito a divorzio o scioglimento dell'unione domestica registrata ai sensi dell'articolo 124e capoverso 1 oppure dell'articolo 126 capoverso 1 CC o dell'articolo 34 capoversi 2 e 3 LUD e fintanto che sarebbe dovuta la rendita.

Art. 40 Inizio e fine del diritto

¹ Il diritto alla rendita per coniugi nasce con il decesso della persona assicurata o beneficiaria di rendita, ma al più presto il giorno successivo alla fine del diritto della persona defunta allo stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità⁶⁹.

² Al decesso di una persona assicurata, il versamento inizia al più presto il primo giorno successivo alla fine dell'obbligo del datore di lavoro di pagare lo stipendio.

³ Il diritto si estingue in caso di matrimonio, nuovo matrimonio, registrazione di un'unione domestica o decesso.

Art. 41 Diritto alla rendita per conviventi

¹ La convivenza ai sensi del presente articolo è un'unione domestica analoga al matrimonio di persone non coniugate, di sesso diverso o identico, senza legami di parentela, la cui unione non è registrata. Per convivenza si intende anche un'unione domestica analoga al matrimonio di persone con un rapporto di parentela, tra le quali non sussiste alcun impedimento al matrimonio.

² Al decesso della persona assicurata o beneficiaria di rendita, il convivente superstite ha diritto a una rendita per superstiti se non percepisce né una rendita per coniugi né una rendita per partner conviventi da un istituto di previdenza in relazione a un precedente caso di previdenza e se:

- a. ha compiuto il 40° anno di età e ha convissuto ininterrottamente con la persona defunta almeno negli ultimi cinque anni prima del decesso; oppure
- b. deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni aventi diritto alla rendita per orfani conformemente al presente regolamento.

⁶⁸ Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 25 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017.

⁶⁹ Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 21 e 22 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024.

³ Il diritto alla rendita per conviventi presuppone che la convivenza sia stata comunicata a PUBBLICA sotto forma di contratto di convivenza, debitamente firmato da entrambi i conviventi, in originale e quando entrambi erano ancora in vita.

⁴ La legittimazione al diritto è verificata soltanto al momento in cui esso viene fatto valere. Su richiesta di PUBBLICA il convivente superstite deve fornire le indicazioni necessarie.

Art. 42 Inizio e fine del diritto

¹ Il diritto alla rendita per conviventi nasce con il decesso della persona assicurata o beneficiaria di rendita, al più presto tuttavia il primo giorno successivo all'estinzione del diritto della persona defunta allo stipendio, alla rendita di vecchiaia, di invalidità o di invalidità professionale.

² Al decesso di una persona assicurata, il versamento inizia al più presto il primo giorno successivo alla fine dell'obbligo del datore di lavoro di pagare lo stipendio.

³ Il diritto si estingue:

- a. in caso di matrimonio, registrazione di un'unione domestica, inizio di una convivenza ai sensi dell'articolo 41 capoverso 1 o decesso del convivente superstite;
- b. se il convivente superstite ha diritto a una rendita per coniugi in seguito al decesso del suo coniuge divorziato o del suo ex partner registrato.

Art. 43 Entità della rendita per coniugi o conviventi

¹ L'entità della rendita per coniugi o conviventi è stabilita nel piano di previdenza.

² Se il coniuge o il partner registrato superstite è più giovane della persona defunta di oltre 15 anni e se il matrimonio o l'unione domestica registrata (alla cui durata è computata la convivenza notificata di cui all'articolo 41 capoverso 3) ha avuto una durata inferiore a cinque anni, e se la persona superstite non deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio, la rendita è ridotta del due per cento per ogni anno intero o iniziato eccedente la differenza di età di 15 anni tra la persona superstite e la persona defunta.

³ Se il capitale di copertura necessario per il finanziamento della rendita conformemente al capoverso 1 è inferiore al capitale garantito in caso di decesso di cui all'articolo 50, il piano di previdenza può stabilire che la differenza venga versata all'avente diritto di cui all'articolo 39 o 41 sotto forma di liquidazione unica in capitale.

⁴ La rendita per coniugi per il convivente divorziato o per l'ex partner registrato corrisponde al massimo all'importo della rendita per coniugi ai sensi della LPP, è fatta salva una regolamentazione di diverso tenore nel piano di previdenza, il quale può prevedere che la rendita corrisponda al massimo alla metà della rendita per coniugi conformemente al piano di previdenza.⁷⁰

⁵ Le prestazioni di PUBBLICA ai sensi del capoverso 4 sono ridotte nella misura in cui, sommate alle prestazioni per superstiti dell'AVS, superano l'importo delle pretese derivanti dalla sentenza di divorzio o dalla sentenza dello scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata. Le rendite per superstiti dell'AVS sono computate soltanto nella misura in cui queste superano un proprio diritto a una rendita di invalidità dell'AI o una rendita di vecchiaia dell'AVS.⁷¹

Art. 44 Liquidazione unica in capitale

¹ Laddove il piano di previdenza ne preveda la possibilità, le rendite per coniugi o conviventi possono essere percepite interamente o parzialmente sotto forma di liquidazione unica in capitale. Un prelievo di capitale è escluso se la persona defunta percepiva una rendita di vecchiaia.

² L'avente diritto richiede il prelievo di capitale per iscritto a PUBBLICA. Tale richiesta deve pervenire a PUBBLICA al più tardi entro tre mesi dal decesso della persona assicurata o beneficiaria di rendita.

⁷⁰ Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 28 nov. 2017, in vigore dal 1° mag. 2018.

⁷¹ Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 28 nov. 2017, in vigore dal 1° mag. 2018.

³ La liquidazione in capitale corrisponde al capitale di copertura necessario per il finanziamento della rendita.

⁴ Se il coniuge o il partner convivente superstite non ha ancora compiuto il 45° anno di età, la liquidazione in capitale è ridotta del due per cento per ogni anno intero o iniziato a partire dall'età dell'avente diritto al momento del decesso della persona assicurata o beneficiaria di rendita fino al raggiungimento dei 45 anni.

Art. 45 Diritto alla rendita per orfani

¹ I figli di una persona assicurata o beneficiaria di rendita defunta hanno diritto a una rendita per orfani.

² Il diritto alla rendita per orfani compete anche ai figli in affidamento e ai figliastri, ovvero ai figli del partner registrato al cui sostentamento la persona assicurata o beneficiaria di rendita doveva provvedere.

Art. 46 Inizio e fine del diritto

¹ Il diritto alla rendita per orfani matura con il decesso della persona assicurata o beneficiaria di rendita, ma al più presto il primo giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta allo stipendio, alla rendita di vecchiaia di invalidità o di invalidità professionale.

² Al decesso di una persona assicurata il versamento inizia al più presto il primo giorno successivo alla fine dell'obbligo del datore di lavoro di pagare lo stipendio.

³ Il diritto a una rendita per orfani sussiste finché il figlio ha compiuto il 18° anno di età. Esso sussiste inoltre fino al compimento del 25° anno di età se è comprovato che il figlio si trova ancora in formazione o è invalido nella misura di almeno il 70 per cento ai sensi della LAI.

Art. 47 Entità della rendita per orfani

¹ L'entità della rendita per orfani è definita nel piano di previdenza.

² Il piano di previdenza può stabilire che gli orfani di padre e madre abbiano diritto a una doppia rendita per orfani.

Art. 48 Diritto a un avere di risparmio speciale

¹ Un avere di risparmio speciale disponibile al momento del decesso è versato come liquidazione in capitale secondo l'ordine seguente:

- a. al coniuge superstite o al partner registrato nonché ai figli che hanno diritto alla rendita per orfani;
- b. alle persone fisiche che erano assistite in misura considerevole dalla persona defunta oppure, laddove risultino adempiute le condizioni di cui all'articolo 41 capoversi 1 e 3, al convivente superstite che ha ininterrottamente convissuto con la persona defunta negli ultimi cinque anni prima del decesso o che deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni;
- c. ai figli che non hanno diritto alla rendita per orfani;
- d. ai genitori;
- e. ai fratelli e alle sorelle;
- f. agli eredi legittimi, esclusi gli enti pubblici.

² Un avere di risparmio speciale spetta in parti uguali a più aventi diritto dello stesso gruppo di beneficiari.

³ In assenza degli aventi diritto di cui al capoverso 1, un avere di risparmio speciale permane alla cassa di previdenza presso la quale la persona deceduta era assicurata.

Art. 49 Diritto al capitale garantito in caso di decesso

¹ Qualora al decesso di una persona assicurata non sussista alcun diritto ai sensi degli articoli 39 e 41, PUBLICA corrisponde un capitale garantito in caso di decesso. Il diritto

al capitale garantito in caso di decesso non è escluso in caso di versamento di una rendita per coniugi al coniuge divorziato o all'ex partner registrato.⁷²

² A prescindere dal diritto successorio, sono aventi diritto nell'ordine seguente:

- a. le persone fisiche che erano assistite in misura considerevole dalla persona assicurata;
- b. il convivente superstite che ha ininterrottamente convissuto con la persona assicurata negli ultimi cinque anni prima del decesso o che deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni, laddove risultino adempiute le condizioni di cui all'articolo 41 capoversi 1 e 3;
- c. i figli della persona assicurata;
- d. i genitori;
- e. i fratelli e le sorelle.

³ Non sono aventi diritto le persone di cui al capoverso 2 lettere a e b che percepiscono una rendita per coniugi o conviventi da un altro istituto di previdenza.

⁴ Il capitale garantito in caso di decesso spetta in parti uguali a più aventi diritto dello stesso gruppo di beneficiari.

⁵ I gruppi di beneficiari possono essere esclusi laddove ciò sia previsto dal piano di previdenza. L'ordine di cui al capoverso 2 deve essere rispettato in ogni caso.

⁶ In assenza degli aventi diritto di cui al capoverso 2 il capitale garantito in caso di decesso permane alla cassa di previdenza presso la quale la persona deceduta era assicurata.

Art. 50 Entità del capitale garantito in caso di decesso

¹ L'entità del capitale garantito in caso di decesso è definita nel piano di previdenza. È possibile utilizzare l'aver di vecchiaia al momento del decesso della persona assicurata e la rendita annua per coniugi quale base per determinare l'entità.

² Tale capitale è diminuito del valore in contanti di una rendita per coniugi divorziati, ex partner registrati o per orfani.⁷³

Sezione 3: Prestazioni di invalidità

Art. 51 Diritto alla rendita di invalidità

Ha diritto alla rendita di invalidità una persona che:

- a. ai sensi dell'AI, è invalida per almeno il 40 per cento ed era assicurata presso una cassa di previdenza al momento in cui è sorta l'incapacità di lavoro la cui causa ha portato all'invalidità;
- b. in seguito a un'infermità congenita presentava un'incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurata presso una cassa di previdenza allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato all'invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento; oppure
- c. è diventata invalida quando era minorenne, presentava un'incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurata presso una cassa di previdenza allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato all'invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento.

Art. 52 Inizio del diritto

Per la nascita del diritto alla rendita di invalidità sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della LAI. Il pagamento della rendita di invalidità presuppone una decisione dell'AI passata in giudicato.

⁷² Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 21 e 22 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024.

⁷³ Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 21 e 22 giu. 2023 e del 5 dic. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024.

Art. 53 Diritto in caso di riduzione o soppressione della rendita AI

¹ Se la rendita AI è ridotta o soppressa in seguito all'abbassamento del grado di invalidità, la persona beneficiaria di rendita continua per tre anni ad essere assicurata, alle stesse condizioni, sempreché prima della riduzione o della soppressione della rendita AI abbia partecipato ai provvedimenti di reintegrazione o che la rendita AI gli sia stata ridotta o soppressa in seguito alla ripresa dell'attività lucrativa o dell'aumento del grado di occupazione.

² La protezione assicurativa e il diritto alle prestazioni continuano a sussistere, fintanto che la persona beneficiaria di rendita percepisce una prestazione transitoria secondo l'articolo 32 LAI, anche se il termine di tre anni di cui al capoverso 1 non è ancora trascorso.

³ Per il periodo in cui il rapporto di assicurazione e il diritto alle prestazioni continuano a sussistere, la rendita di invalidità viene ridotta fino a concorrenza dell'importo corrispondente al grado di invalidità ridotto, tuttavia solo nella misura in cui tale riduzione è compensata da un reddito supplementare della persona beneficiaria di rendita.

⁴ Se una rendita AI è ridotta o soppressa sulla base di un riesame ai sensi della lettera a delle disposizioni finali della modifica del 18 marzo 2011 della LAI, il diritto alle prestazioni di invalidità si riduce o estingue nel momento in cui la persona beneficiaria di rendita non percepisce alcuna rendita AI o tale rendita è ridotta.

Art. 54 Fine del diritto

Il diritto alla rendita di invalidità della persona beneficiaria di rendita si estingue:

- a. in caso di decesso;
- b. nella misura in cui la persona beneficiaria recupera la capacità al guadagno, fatto salvo l'articolo 53 capoversi 1 e 2; oppure
- c. al raggiungimento dell'età di riferimento⁷⁴, laddove il piano di previdenza preveda questo motivo di estinzione; in tal caso viene erogata una rendita di vecchiaia in luogo della rendita di invalidità.

Art. 55 Entità della rendita di invalidità⁷⁵

¹ L'entità della rendita di invalidità dipende dal grado di invalidità ai sensi della LAI e corrisponde a una quota percentuale dell'intera rendita di invalidità:

Grado d'invalidità ai sensi della LAI	Entità della rendita di invalidità
0–39 %	0,0 %
40 %	25,0 %
41 %	27,5 %
42 %	30,0 %
43 %	32,5 %
44 %	35,0 %
45 %	37,5 %
46 %	40,0 %
47 %	42,5 %
48 %	45,0 %
49 %	47,5 %
50–69 %	corrisponde al grado d'invalidità 50–69 %
70–100 %	100 %

⁷⁴ Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 21 e 22 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024.

⁷⁵ Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 21 e 22 giu. 2023 e del 5 dic. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024.

² L'adeguamento dell'entità della rendita di invalidità presuppone una modificazione del grado di invalidità ai sensi della LAI di almeno cinque punti percentuali (art. 17 cpv. 1 lett. a LPGa); è fatto salvo l'articolo 53 capoversi 1 e 2.

Art. 56 Entità della rendita di invalidità secondo il primato dei contributi

¹ Nel primato dei contributi la rendita di invalidità è calcolata secondo l'aliquota di conversione applicabile all'età di riferimento⁷⁶. Nell'estensione della rendita di invalidità sono computati come avere di vecchiaia, è fatto salvo l'articolo 100 capoverso 3:⁷⁷

- a. l'avere di vecchiaia acquisito dalla persona assicurata sino alla maturazione del diritto alla rendita di invalidità. I riscatti effettuati dopo l'insorgere dell'incapacità al lavoro che ha determinato l'invalidità non sono presi in considerazione;⁷⁸
- b. la somma dei contributi di risparmio ordinari a contare dalla nascita del diritto alla rendita di invalidità fino al raggiungimento dell'età di riferimento⁷⁹. È determinante ai fini dell'entità dei contributi ordinari il guadagno assicurato al momento dell'insorgere dell'incapacità al lavoro che ha portato all'invalidità.

² Il piano di previdenza può prevedere che:

- a. gli adeguamenti al rincaro riconosciuti da dopo l'insorgere dell'incapacità al lavoro che ha portato all'invalidità fino alla maturazione del diritto alla rendita di invalidità siano presi in considerazione nel calcolo di cui al capoverso 1 lettera b;⁸⁰
- b. l'avere di vecchiaia e i contributi di risparmio ordinari siano remunerati; l'articolo 29 capoversi da 1 a 4 viene applicato per analogia;
- c. la rendita di invalidità non possa superare il 60 per cento del guadagno assicurato al momento dell'insorgere dell'incapacità al lavoro che ha portato all'invalidità.

Art. 57 Entità della rendita di invalidità secondo il primato delle prestazioni

¹ Nel primato delle prestazioni, la rendita di invalidità è definita in percentuale del guadagno assicurato. L'aliquota percentuale è stabilita nel piano di previdenza.

² È determinante il guadagno assicurato al momento in cui è subentrata l'incapacità al lavoro che ha portato all'invalidità. Il piano di previdenza può prevedere che siano tenuti in considerazione gli adeguamenti al rincaro riconosciuti fino all'insorgere del diritto alla rendita di invalidità.

Art. 58 Diritto alla rendita per figli della persona beneficiaria di una rendita di invalidità

¹ Le persone beneficiarie di una rendita di invalidità hanno diritto a una rendita per figli della persona beneficiaria di una rendita di invalidità per ogni figlio che avrebbe diritto a una rendita per orfani nel caso del loro decesso.

² L'entità della rendita per figli della persona beneficiaria di una rendita di invalidità è stabilita nel piano di previdenza.

Art. 59 Avere di vecchiaia di una persona invalida

¹ L'avere di vecchiaia di una persona invalida è ripartito in una parte passiva e in una parte attiva corrispondenti al diritto alla rendita.

² Nella misura della rendita di invalidità, la parte passiva dell'avere di vecchiaia è aumentata dei contributi di risparmio ordinari che sarebbero stati accordati alla persona assicurata se questa non fosse divenuta invalida; è determinante il guadagno assicurato al momento in cui è subentrata l'incapacità al lavoro che ha portato all'invalidità. Il piano

⁷⁶ Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 21 e 22 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024.

⁷⁷ Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 25 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017.

⁷⁸ Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 19 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019.

⁷⁹ Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 21 e 22 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024.

⁸⁰ Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 19 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019.

di previdenza può prevedere che siano presi in considerazione gli adeguamenti al rincaro accordati fino alla maturazione del diritto alla rendita di invalidità.

Art. 60 Esenzione dal pagamento dei contributi di risparmio ordinari e del premio di rischio

Fintanto che il diritto alla rendita di invalidità sussiste, la persona assicurata e il datore di lavoro sono esentati dal pagamento dei contributi di risparmio ordinari e del premio di rischio in misura corrispondente al diritto alla rendita. L'esenzione comprende anche gli aumenti futuri dei contributi di risparmio ordinari dovuti all'età.

Art. 61 Trattamento di un avere proveniente da contributi volontari di risparmio in caso di invalidità

¹ Un avere di risparmio speciale è versato nella misura di una rendita di invalidità come liquidazione unica in capitale.

² La persona assicurata che è parzialmente invalida può esigere che un avere di risparmio speciale di cui al capoverso 1 rimanga conservato a favore di un successivo aumento della rendita di vecchiaia (art. 32 cpv. 1).

Sezione 4:

Art. 62 – Art. 71⁸¹

Capitolo 6: Disposizioni comuni concernenti le prestazioni

Art. 72 Forma delle prestazioni

¹ Le prestazioni di vecchiaia, per superstiti e di invalidità sono di regola corrisposte sotto forma di rendita. L'avente diritto può richiedere una liquidazione in capitale in luogo di una rendita secondo i casi previsti nel presente regolamento o nel piano di previdenza.

² In ogni caso è corrisposta una liquidazione in capitale anziché una rendita, se:

- a. la rendita di vecchiaia o d'invalidità risulta inferiore al dieci per cento della rendita minima di vecchiaia dell'AVS;⁸²
- b. la rendita per coniugi o conviventi risulta inferiore al sei per cento della rendita minima di vecchiaia dell'AVS;
- c. la rendita per orfani risulta inferiore al due per cento della rendita minima di vecchiaia dell'AVS.

³ Con la corresponsione di una liquidazione in capitale si estinguono tutti gli altri diritti o spettanze future della persona avente diritto o dei suoi superstiti nei confronti di PUBBLICA. Sono esclusi da questa disposizione eventuali adeguamenti futuri all'evoluzione dei prezzi.

Art. 73 Pagamento delle prestazioni

¹ Le prestazioni sono versate sul conto bancario o postale designato dall'avente diritto. Il versamento viene effettuato in franchi svizzeri e su un unico conto. I costi dovuti al versamento sono addebitati all'avente diritto, laddove il regolamento delle spese lo preveda.

² Ad avvenuta ricezione delle informazioni necessarie, PUBBLICA versa di regola le rendite nei primi dieci giorni del mese e le liquidazioni in capitale entro 30 giorni successivi alla maturazione del diritto alle prestazioni.

⁸¹ Abrogati dalla Dec. della Commissione della Cassa del 21 e 22 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024.

⁸² Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 21 e 22 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024.

³ La rendita è versata integralmente per il mese in cui nasce o si estingue il diritto; sono fatti salvi l'articolo 40 capoverso 2, l'articolo 42 capoverso 2 e l'articolo 46 capoverso 2.

⁴ Le prestazioni sono pagate senza interessi. Sono fatti salvi gli interessi di mora; a tale riguardo trovano tuttavia applicazione gli articoli 102-105 CO; l'ammontare degli interessi di mora è stabilito dalla Commissione della Cassa.

Art. 74 Prescrizione

¹ I diritti alle prestazioni non cadono in prescrizione purché la persona assicurata non abbia lasciato PUBBLICA all'insorgere dell'evento previdenziale.

² I crediti che riguardano prestazioni periodiche si prescrivono in cinque anni, gli altri in dieci anni. Trovano applicazione a riguardo gli articoli 129-142 del CO.

Art. 75 Restituzione delle prestazioni percepite indebitamente

¹ Le prestazioni ricevute indebitamente devono essere restituite. Si può prescindere dalla restituzione se la persona interessata era in buona fede e la restituzione comporta per lei un onere troppo grave oppure se motivi di economia amministrativa depongono a favore di questa fattispecie. I dettagli sono disciplinati nel regolamento per i casi di rigore.

² In caso di mora della persona beneficiaria di prestazioni, la Commissione della Cassa stabilisce l'entità dei relativi interessi di mora.

³ Il diritto a chiedere la restituzione si prescrive in un anno a partire dal momento in cui PUBBLICA ha preso conoscenza del fatto, ma al più tardi dopo cinque anni dalla corresponsione della prestazione. Se il diritto a chiedere la restituzione deriva da un reato per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.

Art. 76 Adeguamento all'evoluzione dei prezzi

L'organo paritetico decide ogni anno se e in quale misura le rendite di vecchiaia, per superstiti e di invalidità sono adeguate all'evoluzione dei prezzi nei limiti delle possibilità finanziarie della cassa di previdenza.⁸³

Art. 77 Obbligo di prestazione anticipata di PUBBLICA

Se PUBBLICA è tenuta a corrispondere una prestazione anticipata perché l'istituto di previdenza al quale compete l'erogazione della prestazione non è ancora stato designato e perché la persona interessata era assicurata da ultimo presso PUBBLICA, questa ultima versa le prestazioni conformemente alla LPP. Qualora a posteriori venga constatato che PUBBLICA non era tenuta a erogare la prestazione, gli importi anticipati sono reclamati presso l'istituto di previdenza tenuto a fornire la prestazione.

Art. 78⁸⁴ Sovraindennizzo

¹ Per il calcolo del sovraindennizzo si applicano gli articoli 34a LPP, 24, 24a e 25 OPP 2. In deroga all'articolo 34a capoverso 1 LPP, le prestazioni per superstiti, di invalidità e di invalidità professionale di PUBBLICA unitamente alle altre prestazioni di medesimo genere e destinazione nonché a ulteriori proventi computabili non possono superare il 100 per cento del guadagno presumibilmente perso.

² Se dopo il raggiungimento dell'età di riferimento⁸⁵ viene versata una rendita di vecchiaia in luogo di una rendita di invalidità o di invalidità professionale, essa è trattata come una rendita di invalidità o di invalidità professionale.

³ ...
⁴ ...
⁵ ...

⁸³ Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 21 e 22 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024.

⁸⁴ Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 28 nov. 2017, in vigore dal 1° mag. 2018.

⁸⁵ Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 21 e 22 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024.

⁶ Nel novero dei proventi computabili di cui al capoverso 1 rientrano anche le prestazioni percepite sotto forma di capitale finanziate dal datore di lavoro. Le prestazioni sono convertite in rendite equivalenti sotto il profilo attuariale.

⁷ ...

⁸ ...

⁹ I proventi dei superstiti computabili a titolo complementare vengono conteggiati. In caso di sovraindennizzo, le singole prestazioni per superstiti sono ridotte in misura proporzionale.

¹⁰ La quota di prestazioni non pagate a motivo del sovraindennizzo è devoluta alla cassa di previdenza a cui è affiliata la persona avente diritto.

¹¹ ...

¹² Nei casi di rigore si può rinunciare del tutto o in parte alla riduzione delle prestazioni di PUBLICA. I dettagli sono disciplinati nel regolamento per i casi di rigore.

Art. 79 Riduzione delle prestazioni di rischio in seguito a comportamento di grave negligenza o intenzionale

¹ PUBLICA decurta le proprie prestazioni in misura corrispondente laddove l'AVS/AI riduca, revochi o rifiuti una prestazione perché l'avente diritto ha provocato il decesso o l'invalidità per colpa grave o si è opposto a un provvedimento di integrazione dell'AI.

² Nei casi di rigore si può rinunciare in tutto o in parte alla riduzione delle prestazioni. I dettagli sono disciplinati nel regolamento per i casi di rigore.

Art. 80 Prestazioni volontarie nei casi di rigore

In casi di rigore il Comitato direttivo può, dietro richiesta motivata, accordare l'erogazione di una prestazione. Il regolamento per i casi di rigore disciplina i dettagli concernenti la definizione del caso di rigore, le persone aventi diritto, l'entità e la durata delle prestazioni.

Art. 81 Diritti nei confronti di terzi responsabili

Al momento dell'evento dannoso PUBLICA subentra, fino a concorrenza delle prestazioni ai sensi del presente regolamento o del piano di previdenza, nei diritti della persona assicurata, dei suoi superstiti o di altri beneficiari nei confronti di terzi responsabili di detto evento.

Capitolo 7: Libero passaggio

Sezione 1: Prestazioni di uscita

Art. 82⁸⁶ In caso di scioglimento del rapporto di lavoro

¹ Fatto salvo il capoverso 2, se il rapporto di lavoro viene sciolto non in seguito a un caso di previdenza (caso di libero passaggio):

- a. prima del 1° gennaio successivo al compimento dell'anno di età, in cui secondo il piano di previdenza inizia l'assicurazione per la vecchiaia (art. 8 cpv. 1), la persona assicurata ha diritto solamente alla prestazione di uscita apportata all'ammissione in PUBLICA (art. 21);
- b. dopo il 1° gennaio successivo al compimento dell'anno di età, in cui secondo il piano di previdenza inizia l'assicurazione per la vecchiaia (art. 8 cpv. 1), ma prima del raggiungimento dell'età minima di riferimento⁸⁷, la persona assicurata ha diritto a una prestazione di uscita;

⁸⁶ Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 19 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019.

⁸⁷ Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 21 e 22 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024.

- c. tra l'età minima di riferimento e l'età di riferimento⁸⁸, la persona assicurata può richiedere una prestazione di uscita in luogo della prestazione di vecchiaia, sempreché continui a esercitare un'attività lucrativa o sia annunciata all'assicurazione contro la disoccupazione;
- d. dopo il raggiungimento dell'età di riferimento, la persona assicurata ha diritto alla prestazione di uscita solo se è ammessa nell'assicurazione secondo il regolamento di previdenza del nuovo datore di lavoro e se mantiene la previdenza ai sensi dell'articolo 33b LPP o se differisce la riscossione della prestazione di vecchiaia ai sensi dell'articolo 13b LPP.⁸⁹

² Non è dato diritto a una prestazione di uscita se allo scioglimento del rapporto di lavoro della persona assicurata segue immediatamente la stipulazione di un nuovo contratto di lavoro, dove la persona deve essere assicurata presso la stessa cassa di previdenza.

Art. 82a⁹⁰ Alla fine della continuazione dell'assicurazione conformemente all'articolo 11a

Trova applicazione l'articolo 11a capoversi 5-7.

Art. 83⁹¹ In caso di estinzione del diritto alla rendita di invalidità⁹²

¹ La persona beneficiaria di rendita ha diritto a una prestazione di uscita nella misura in cui recupera la capacità al guadagno, con conseguente estinzione del suo diritto alla rendita di invalidità (art. 54 lett. b).⁹³

² La prestazione di uscita corrisponde alla parte dell'avere di vecchiaia costituito secondo l'articolo 59 capoverso 2 o l'articolo 68 capoverso 2 che diviene nuovamente attiva con l'estinzione del diritto alla rendita di invalidità; è fatto salvo l'articolo 100 capoverso 3.⁹⁴

Sezione 2: Mantenimento della protezione previdenziale

Art. 84 In caso di congedo non pagato

Se la persona assicurata esce da PUBBLICA ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2 lettera c, trova applicazione per analogia l'articolo 82.

Art. 85 Trasferimento al nuovo istituto di previdenza o alla nuova cassa di previdenza

¹ Se la persona assicurata esce da una cassa di previdenza prima del raggiungimento dell'età minima di riferimento regolamentare⁹⁵ ed entra in un altro istituto di previdenza o in un'altra cassa di previdenza, la prestazione di uscita viene trasferita al nuovo istituto di previdenza o alla nuova cassa di previdenza.

² Non appena PUBBLICA è a conoscenza dell'uscita da PUBBLICA della persona assicurata, la invita a fornire le indicazioni necessarie al trasferimento della prestazione di uscita.

³ Se PUBBLICA deve erogare prestazioni ai superstiti o prestazioni di invalidità dopo avere trasferito la prestazione di uscita al nuovo istituto di previdenza o alla nuova cassa di previdenza, tale prestazione di uscita le deve essere restituita maggiorata degli interessi nella misura in cui è necessaria al pagamento delle prestazioni di invalidità o per i superstiti.

⁸⁸ Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 21 e 22 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024.

⁸⁹ Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 21 e 22 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024.

⁹⁰ Introdotto dalla Dec. della Commissione della Cassa del 2 sett. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021.

⁹¹ Testo rettificato in data 1° gen. 2017.

⁹² Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 21 e 22 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024.

⁹³ Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 21 e 22 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024.

⁹⁴ Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 21 e 22 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024.

⁹⁵ Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 21 e 22 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024.

⁴ Se la prestazione di uscita è stata pagata a un invalido o ai suoi superstiti, l'entità delle prestazioni per superstiti o delle prestazioni di invalidità è calcolata in base alla prestazione di uscita restituita.

Art. 86 Mantenimento della protezione previdenziale sotto altra forma

¹ PUBBLICA informa le persone assicurate che non entrano in un nuovo istituto di previdenza o in una nuova cassa di previdenza in merito alle possibilità di conservare la protezione previdenziale ed esige da parte loro le informazioni corrispondenti. La persona assicurata deve comunicare a PUBBLICA in quale forma ammessa intende conservare la sua protezione previdenziale. La sua prestazione di uscita può essere trasferita al massimo a due istituti di libero passaggio.

² In assenza di comunicazione da parte della persona assicurata, PUBBLICA trasferisce la prestazione di uscita alla fondazione dell'istituto collettore, al più presto dopo un termine di sei mesi e al più tardi dopo due anni.

³ L'articolo 85 capoverso 3 trova applicazione per analogia.

Art. 87 Casi speciali

Se lo stipendio viene ridotto per motivi diversi da decesso o invalidità, l'intero avere di vecchiaia accumulato fino a quel momento e un avere di risparmio speciale o una prestazione di uscita apportata dalla persona assicurata soltanto contro i rischi di decesso e di invalidità rimangono a PUBBLICA. A seconda dell'età al momento della riduzione, la persona assicurata può tuttavia richiedere:

- a. il trasferimento della prestazione di uscita (art. 82) corrispondente alla riduzione;
- b. il mantenimento della previdenza, laddove risultino adempiute le condizioni dell'articolo 11;
- c. la corresponsione della prestazione di uscita in misura pari alla riduzione, laddove sia ammesso il pensionamento parziale secondo le disposizioni del diritto del lavoro (art. 31).

Sezione 3: Pagamento in contanti

Art. 88

¹ La persona assicurata può esigere il pagamento in contanti della prestazione di uscita se:

- a. lascia definitivamente la Svizzera e non si stabilisce nel Principato del Liechtenstein; è fatto salvo quanto disposto al capoverso 3;
- b. inizia in Svizzera un'attività lucrativa indipendente e non sottostà più alla previdenza professionale obbligatoria;⁹⁶ oppure
- c. la prestazione di uscita è inferiore al contributo annuo da essa versato.

² La persona assicurata deve fornire la prova che attesta l'esistenza di un motivo di pagamento in contanti.

³ Se la persona assicurata trasferisce il proprio domicilio in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda o in Norvegia e sottostà ulteriormente in detto Stato all'assicurazione obbligatoria per la vecchiaia e dei rischi di decesso e di invalidità, essa non può esigere un pagamento in contanti pari all'avere di vecchiaia accumulato fino al momento dell'uscita da PUBBLICA ai sensi dell'articolo 15 LPP.

⁴ ...⁹⁷

⁵ Nel caso delle persone coniugate o in unione domestica registrata, il pagamento in contanti della prestazione di uscita presuppone il consenso scritto del coniuge o del partner registrato, con firma autenticata. Invece di fare autenticare la propria firma, il

⁹⁶ Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 25 nov. 2020, in vigore dal 25 nov. 2020.

⁹⁷ Abrogato dalla Dec. della Commissione della Cassa del 25 nov. 2020, in vigore dal 25 nov. 2020.

coniuge o il partner registrato può firmare di persona presso PUBLICA la dichiarazione di consenso, presentando contestualmente un documento ufficiale di identità.

⁶ Sono fatte salve eventuali limitazioni legali di pagamento se negli ultimi tre anni precedenti il pagamento in contanti la persona assicurata ha effettuato un riscatto per migliorare la propria protezione previdenziale.

Sezione 4: Entità della prestazione di uscita

Art. 89⁹⁸ Calcolo

¹ La prestazione di uscita è calcolata in base all'articolo 15 LFLP. Essa corrisponde alla somma dell'avere di vecchiaia e di un avere di risparmio speciale disponibili all'uscita. In ogni caso sussiste almeno il diritto alla prestazione di uscita secondo l'articolo 17 LFLP o all'avere di vecchiaia secondo l'articolo 15 LPP, qualora quest'ultimo superi la prestazione di uscita secondo l'articolo 17 LFLP.

² Deduzione fatta dei contributi per le spese amministrative, dei contributi per colmare una sottocopertura nonché dei contributi di cui all'articolo 27 capoverso 3 e all'articolo 28 capoverso 3, l'importo minimo di cui all'articolo 17 LFLP è composto soprattutto dai seguenti elementi:

- a. le prestazioni di uscita portate con sé e i riscatti effettuati dalla persona assicurata, maggiorati degli interessi maturati;
- b. i contributi di risparmio ordinari e supplementari versati della persona assicurata aumentati del quattro per cento per anno di età a contare dal 20° anno di età, ma al massimo del 100 per cento; è fatto salvo il capoverso 5;
- c. gli eventuali riscatti effettuati dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 90, maggiorati degli interessi maturati.

³ Se la persona assicurata versa premi di risparmio, nel piano di previdenza viene stabilito se tali premi sono considerati nel calcolo della prestazione di uscita ai sensi dell'articolo 17 LFLP. Nel caso in cui non siano presi in considerazione, i contributi di risparmio ordinari e supplementari prestati dalla persona assicurata vengono remunerati.

⁴ Per la remunerazione trova applicazione inderogabilmente l'articolo 12 OPP 2, salvo laddove sulla base dell'articolo 65d capoverso 4 LPP la cassa di previdenza interessata applichi un tasso di interesse inferiore a quello minimo ai sensi dell'articolo 12 OPP 2.

⁵ Per i contributi di risparmio ordinari che la persona assicurata ha versato al posto del datore di lavoro in caso di congedo non pagato o parzialmente non pagato di cui all'articolo 10 o di riduzione dello stipendio di cui all'articolo 11 oppure di continuazione dell'assicurazione conformemente all'articolo 11a non viene calcolato alcun supplemento ai sensi del capoverso 2 lettera b.⁹⁹

Art. 90 Partecipazione del datore di lavoro al riscatto

¹ Se il datore di lavoro ha partecipato al riscatto a favore della persona assicurata, l'importo corrispondente è dedotto dalla prestazione di uscita.

² La deduzione si riduce per ogni anno di contribuzione a contare dal pagamento della partecipazione del datore di lavoro nella misura di almeno un decimo dell'importo assunto. La parte non utilizzata è devoluta a un conto di riserve di contributi del datore di lavoro.

Art. 91 Remunerazione

La prestazione di uscita esigibile deve essere remunerata con interessi ai sensi dell'articolo 15 capoverso 2 LPP. Se PUBLICA non effettua il trasferimento entro 30 giorni a partire dalla ricezione delle indicazioni necessarie, a partire dalla decorrenza di tale termine deve pagare un interesse di mora conformemente all'articolo 7 OLP.

⁹⁸ Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 2 mag. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019.

⁹⁹ Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 2 set. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021.

Capitolo 8: Promozione della proprietà d'abitazioni mediante prelievo anticipato o costituzione in pegno

Sezione 1: Disposizioni comuni

Art. 92 In generale

¹ Per finanziare la proprietà d'abitazioni ad uso proprio ai sensi degli articoli 1-4 OPPA, la persona assicurata può effettuare un prelievo da PUBBLICA oppure costituire in pegno il diritto alle prestazioni di previdenza o un importo fino a concorrenza della sua prestazione di uscita.

² Un diritto al prelievo anticipato o alla costituzione in pegno può essere fatto valere fino a tre anni prima del raggiungimento dell'età di riferimento¹⁰⁰. Se l'assicurazione è continuata ai sensi dell'articolo 11a, non sussiste alcun diritto al prelievo anticipato o alla costituzione in pegno laddove l'assicurazione sia proseguita per oltre due anni.¹⁰¹

³ La persona assicurata può effettuare fino al 50° anno di età un prelievo anticipato pari all'entità della prestazione di uscita.

⁴ La persona assicurata che ha superato l'età di 50 anni può effettuare al massimo un prelievo anticipato pari al maggiore dei seguenti importi:

- a. l'importo della prestazione di uscita attestata al compimento del 50° anno di età, aumentato dei rimborsi effettuati dal compimento del 50° anno di età e diminuito dell'importo dei prelievi anticipati o delle realizzazioni di pegni destinati alla proprietà d'abitazioni dal compimento del 50° anno di età;
- b. la metà della differenza tra la prestazione di uscita al momento del prelievo anticipato e la prestazione di uscita già destinata a quel momento alla proprietà d'abitazioni.

⁵ I capoversi 3 e 4 si applicano per analogia alla costituzione in pegno.

⁶ Nel caso delle persone coniugate o in unione domestica registrata, il prelievo anticipato e la costituzione in pegno presuppongono il consenso scritto del coniuge o del partner registrato. PUBBLICA può esigere l'autenticazione della firma. In luogo di tale autenticazione, il coniuge o il partner registrato può firmare personalmente presso PUBBLICA la dichiarazione di consenso, presentando un documento ufficiale di identità.

⁷ Per l'onere amministrativo sostenuto, le spese amministrative sono fatturate alla persona assicurata, ove previsto dall'apposito regolamento delle spese.

Art. 93 Documenti da presentare

Se una persona assicurata intende avvalersi di un diritto al prelievo anticipato o alla costituzione in pegno, deve presentare a PUBBLICA i documenti richiesti.

Art. 94 Pagamento

¹ PUBBLICA paga l'importo del prelievo anticipato entro sei mesi dal momento in cui la persona assicurata ha fatto valere la sua pretesa.

² PUBBLICA paga l'importo del prelievo anticipato dietro presentazione dei documenti corrispondenti e di intesa con la persona assicurata, direttamente al venditore, al costruttore, al mutuante o agli aventi diritto ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 lettera b OPPA.

³ Il capoverso 2 si applica per analogia al pagamento conseguente a una realizzazione del pegno.

¹⁰⁰ Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 21 e 22 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024.

¹⁰¹ Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 2 set. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021.

⁴ Se, per motivi di liquidità, il pagamento non è possibile o non può essere ragionevolmente preteso entro sei mesi, PUBBLICA stabilisce un ordine di priorità che deve essere reso noto all'autorità di vigilanza.

⁵ In caso di copertura insufficiente si applica l'articolo 101 capoverso 7.

Art. 95 Rimborso

¹ Il prelievo anticipato o il pagamento in seguito a una realizzazione del pegno deve essere rimborsato se:

- a. la proprietà d'abitazioni è alienata;
- b. sulla proprietà d'abitazioni sono concessi diritti economicamente equivalenti a un'alienazione; oppure
- c. al decesso della persona assicurata non è esigibile nessuna prestazione di previdenza.

² Il rimborso è ammesso fino:

- a. al raggiungimento dell'età di riferimento;¹⁰²
- b. al verificarsi di un altro caso di previdenza; oppure
- c. al pagamento in contanti della prestazione di uscita.

³ L'importo minimo del rimborso è pari a 10 000 franchi, salvo laddove l'importo non ancora restituito risulti inferiore.¹⁰³

Art. 96 Effetti in materia di diritto previdenziale

¹ In caso di pagamento di un prelievo anticipato o in seguito a una realizzazione del pegno, un avere di risparmio speciale e, se necessario, l'avere di vecchiaia sono diminuiti dell'importo corrispondente. L'avere di vecchiaia ai sensi della LPP è ridotto nella stessa proporzione come la somma proveniente dall'avere di vecchiaia e da un avere di risparmio speciale¹⁰⁴.

² Se le prestazioni di rischio vengono ridotte, PUBBLICA informa la persona assicurata in merito alle possibilità di concludere un'assicurazione di rischio presso un'assicurazione privata.

³ Se la persona assicurata rimborsa il prelievo anticipato o il pagamento in seguito a una realizzazione del pegno, l'importo corrispondente è accreditato con valuta esatta all'avere di vecchiaia o all'avere di risparmio speciale. L'avere di vecchiaia ai sensi della LPP viene incrementato nella stessa proporzione della riduzione di cui al capoverso 1.

Sezione 2: Disposizioni supplementari

Art. 97 In merito al prelievo anticipato

¹ Le richieste di prelievo anticipato per il finanziamento della proprietà d'abitazioni ad uso proprio sono trattate nell'ordine della loro ricezione.

² L'importo minimo del prelievo anticipato ammonta a 20 000 franchi. Tale importo minimo non si applica all'acquisto di quote di partecipazione a cooperative di costruzione e di partecipazioni analoghe.

³ Il prelievo anticipato può essere fatto valere ogni cinque anni. Se prima dell'ammissione a PUBBLICA la persona assicurata ha effettuato un prelievo anticipato presso un altro istituto di previdenza, gli anni trascorsi da quel momento devono essere presi in considerazione.

Art. 98 In merito alla costituzione in pegno

¹ La costituzione in pegno deve essere comunicata per scritto a PUBBLICA.

¹⁰² Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 21 e 22 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024.

¹⁰³ Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 28 nov. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017.

¹⁰⁴ Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 2 mag. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018.

² Il consenso scritto del creditore pignoratizio è necessario, sempre che sia interessata la somma costituita in pegno, per:

- a. il pagamento in contanti della prestazione di uscita;
- b. il pagamento della prestazione di previdenza;
- c. il trasferimento, in seguito a divorzio, di una parte della prestazione di uscita a favore del coniuge divorziato;
- d. il trasferimento, in seguito a scioglimento dell'unione domestica registrata, di una parte della prestazione di uscita a favore dell'ex partner registrato.

³ Se il creditore pignoratizio rifiuta il suo consenso, PUBLICA deve garantire l'importo corrispondente.

⁴ Se la persona assicurata cambia istituto di previdenza o cassa di previdenza, PUBLICA deve comunicare al creditore pignoratizio il destinatario e l'entità del trasferimento della prestazione di uscita.

Capitolo 9:¹⁰⁵ Divorzio o scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata

Art. 99 Compensazione della previdenza

Le apposite disposizioni del CC, della LPP e della LFLP, comprese le disposizioni di esecuzione, si applicano alla compensazione della previdenza in caso di divorzio o scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata.

Art. 100 Effetti in materia di diritto previdenziale

¹ La quota della prestazione di uscita trasferita a favore della persona assicurata in seguito a divorzio o scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata oppure la parte di rendita convertita in una rendita vitalizia o sotto forma di capitale è integralmente accreditata all'avere di vecchiaia. L'avere di vecchiaia ai sensi della LPP è aumentato della quota dedotta dall'avere di vecchiaia ai sensi della LPP della persona tenuta alla compensazione.

² La parte della prestazione di uscita di una persona assicurata versata a favore del coniuge divorziato o dell'ex partner registrato in seguito a divorzio o scioglimento dell'unione domestica registrata è dedotta da un avere di risparmio speciale e, ove necessario, dall'avere di vecchiaia. L'avere di vecchiaia ai sensi della LPP è ridotto nella stessa proporzione come la somma proveniente dall'avere di vecchiaia e da un avere di risparmio speciale.¹⁰⁶ La persona assicurata può effettuare un riacquisto¹⁰⁷ nella misura della prestazione di uscita trasferita; in caso di riacquisto¹⁰⁸ l'avere di vecchiaia secondo la LPP viene incrementato nella stessa proporzione della riduzione. È applicabile l'articolo 22 capoverso 5.

³ Se una quota di prestazione di uscita di una persona con invalidità o invalidità professionale ai sensi dell'articolo 83 capoverso 2 è versata a favore dell'ex coniuge o dell'ex partner in seguito a divorzio o scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata, di conseguenza la rispettiva prestazione di uscita e le prestazioni (art. 19 cpv. 2 e 3 OPP 2) sono ridotte; sono esclusi da una riduzione le prestazioni di invalidità nel primato dei contributi ai sensi dell'articolo 57.

¹⁰⁵ Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 25 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017.

¹⁰⁶ Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 28 nov. 2017, in vigore dal 1° mag. 2018.

¹⁰⁷ Modifica redazionale, in vigore dal 1° gen. 2019.

¹⁰⁸ Modifica redazionale, in vigore dal 1° gen. 2019.

⁴ Se in seguito a divorzio o scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata una parte di rendita convertita in una rendita vitalizia o sotto forma di capitale è versata a favore dell'ex coniuge o dell'ex partner, ciò comporta una riduzione delle prestazioni. Una quota di rendita trasferita non rientra nella rendita corrente versata sulla base del piano previdenziale dopo il decesso della persona beneficiaria di rendita (art. 43 cpv. 1 e art. 47 cpv. 1) e non dà diritto a ulteriori prestazioni di PUBLICA. Al più tardi prima del primo versamento di rendita annua a un istituto di previdenza o di libero passaggio è possibile convenire con PUBLICA che la rendita vitalizia sia versata sotto forma di capitale.

⁵ Se durante la procedura di divorzio o scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata insorge il caso di previdenza vecchiaia oppure se in quel periodo una persona con invalidità o invalidità professionale compie l'età di riferimento¹⁰⁹, PUBLICA riduce le prestazioni di cui all'articolo 19g OLP; sono escluse da una riduzione le rendite di invalidità vitalizie.

⁶ Il diritto a una rendita per figli della persona beneficiaria di una rendita di vecchiaia o di invalidità, che sussiste al momento dell'inoltro della procedura di divorzio o scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata non è interessato dalla compensazione della previdenza.¹¹⁰ Se non è stata toccata una rendita per figli, la rendita per orfani è calcolata secondo le stesse basi.

Capitolo 10: Disposizioni speciali

Sezione 1: Misure di risanamento

Art. 101 Misure in caso di copertura insufficiente

¹ Se dalla verifica attuariale risulta una copertura insufficiente per una cassa di previdenza ai sensi della LPP, l'organo paritetico attua misure di risanamento nell'osservanza delle disposizioni legali.

² L'organo paritetico può prelevare dai datori di lavoro, dalla persona assicurata e, entro i limiti dell'articolo 65d capoverso 3 lettera b LPP, dalle persone beneficiarie di rendita un contributo di risanamento limitato, sempreché altre misure non consentano di raggiungere l'obiettivo. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno pari alla somma dei contributi di risanamento della persona assicurata.

³ Il contributo di risanamento può essere prelevato soltanto con il consenso del datore di lavoro nella misura in cui serve a finanziare prestazioni sovraobbligatorie. Per le casse di previdenza con più datori di lavoro aventi diritto al consenso è richiesta l'unanimità, salvo laddove il piano di previdenza preveda che una determinata maggioranza è sufficiente per prelevare un contributo di risanamento da tutti i datori di lavoro.

⁴ Se il prelievo di contributi di risanamento si rivela insufficiente, il tasso di interesse minimo sugli averi di vecchiaia secondo la LPP può essere ridotto al massimo dello 0,5 per cento per la durata della copertura insufficiente, ma al massimo per cinque anni.

⁵ In caso di copertura insufficiente il datore di lavoro può effettuare versamenti su un conto separato di riserva dei contributi del datore di lavoro con rinuncia di utilizzazione, oppure trasferire a questo conto risorse provenienti dalla riserva ordinaria dei contributi del datore di lavoro.

⁶ In caso di sottocopertura l'organo paritetico informa il datore di lavoro, le persone assicurate e i beneficiari di rendite in merito all'entità e alle cause di una copertura insufficiente nonché alle misure di risanamento adottate.

Inoltre in caso di prelievo di un contributo di risanamento, informa:

- a. sull'aliquota o sull'importo;

¹⁰⁹ Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 21 e 22 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024.

¹¹⁰ Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 21 e 22 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024.

- b. sulla durata prevista;
- c. sulla modalità di pagamento.

⁷ In caso di copertura insufficiente il versamento di un prelievo anticipato può essere limitato nel tempo e nell'importo oppure totalmente rifiutato se il prelievo anticipato è destinato al rimborso di mutui ipotecari. La limitazione o il rifiuto del pagamento è possibile soltanto per la durata della copertura insufficiente. L'organo paritetico deve comunicare la durata e l'entità della misura alla persona assicurata alla quale viene limitato o rifiutato il versamento.

Art. 102 Pagamento dei contributi di risanamento

¹ I contributi di risanamento a carico del datore di lavoro e delle persone assicurate sono dovuti integralmente dal datore di lavoro; è fatto salvo il capoverso 1^{bis}.¹¹¹ Il datore di lavoro deduce la quota della persona assicurata mensilmente dal relativo stipendio.

^{1bis}¹¹² I contributi di risanamento a carico della persona assicurata ai sensi degli articoli 11a e 12 capoverso 2 sono dovuti da quest'ultima e vengono dunque ad essa conteggiati.¹¹³

² I contributi di risanamento a carico delle persone beneficiarie di rendita sono dovuti direttamente dalle stesse. PUBBLICA ne deduce mensilmente l'importo dalla loro rendita.

Sezione 2: Liquidazione totale o parziale

Art. 103

Una liquidazione totale o parziale è effettuata conformemente alle disposizioni legali e regolamentari.

Sezione 3: Contenzioso

Art. 104

¹ Il giudizio delle controversie tra PUBBLICA, i datori di lavoro e gli aventi diritto compete ai tribunali designati dai Cantoni ai sensi dell'articolo 73 LPP.

² Il foro competente è quello del luogo in cui sono ubicati la sede o il domicilio svizzero del convenuto, ovvero del luogo in cui ha sede l'azienda presso la quale la persona assicurata era impiegata.

³ Le decisioni dei tribunali cantonali possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF).

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 105 Disposizioni transitorie

¹ Il presente regolamento si applica per una cassa di previdenza al momento dell'entrata in vigore del rispettivo piano di previdenza.

² Il presente regolamento trova applicazione anche per le persone assicurate e per i beneficiari di rendita che, direttamente o attraverso le proprie prestazioni, sottostavano al regolamento di previdenza vigente il giorno precedente l'entrata in vigore del piano di previdenza; sono fatte salve le disposizioni transitorie di diverso tenore del piano di previdenza.

¹¹¹ Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 2 set. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021.

¹¹² Introdotto dalla Dec. della Commissione della Cassa del 2 set. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021.

¹¹³ Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 21 e 22 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024.

Art. 105a¹¹⁴ Disposizioni transitorie relative alla modifica del 25 agosto 2016

I coniugi divorziati o gli ex partner registrati a cui è stata assegnata una rendita o una liquidazione in capitale per una rendita vitalizia in seguito a divorzio o scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata prima dell'entrata in vigore della presente modifica hanno diritto a una rendita per superstiti secondo il diritto previgente.

Art. 105b¹¹⁵ Disposizioni transitorie in seguito all'adeguamento dei parametri tecnici con effetto dal 1° gennaio 2019 – Garanzia nominale dei diritti acquisiti sulla rendita di vecchiaia

¹ Le persone assicurate che in data 31 dicembre 2018 hanno almeno 60 anni hanno diritto in caso di pensionamento a una rendita di vecchiaia corrispondente almeno alla rendita di vecchiaia alla quale avrebbero avuto diritto se fossero andati in pensione il 31 dicembre 2018 senza adeguamento dei parametri tecnici.

² Se a partire dal 1° gennaio 2019 l'avere di vecchiaia o un avere di risparmio speciale è ridotto, in particolare in caso di riscossione delle prestazioni di vecchiaia sotto forma di liquidazione unica in capitale, di pensionamento parziale di vecchiaia, di riscossione delle prestazioni di invalidità parziale o invalidità professionale parziale, di prelievi anticipati o di versamenti provenienti dal ricavo della realizzazione di pegni oppure in seguito a divorzio o scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata, oppure se il versamento di un avere di risparmio speciale avviene ai sensi dell'articolo 61 capoverso 1 o articolo 70 capoverso 1, la garanzia di cui al capoverso 1 viene meno. La garanzia decade altresì in caso di uscita dalla cassa di previdenza dopo il 1° gennaio 2019.

Art. 105c¹¹⁶ Disposizioni transitorie in seguito all'adeguamento dei parametri tecnici con effetto dal 1° gennaio 2019 – Rivalutazione della rendita di vecchiaia, di invalidità o per superstiti

¹ Per attenuare le conseguenze dell'entrata in vigore il 1° gennaio 2019 dei nuovi parametri tecnici, gli averi di vecchiaia e gli averi di risparmio speciali delle persone che sono assicurate ininterrottamente dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 nella stessa cassa di previdenza e che il 31 dicembre 2018 hanno almeno 60 anni vengono rivalutati conformemente ai capoversi 2-5.

² La rivalutazione avviene soltanto al momento del pensionamento e soltanto nella misura in cui viene percepita una rendita di vecchiaia.

³ Per la rivalutazione sono determinanti:

- a. l'avere di vecchiaia e un avere di risparmio speciale, disponibili il 31 dicembre 2018 in seno alla Cassa di previdenza competente per il versamento della rendita di vecchiaia, dedotti i riscatti, i riacquisti in seguito a divorzio o scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata nonché i rimborsi di prelievi anticipati e i versamenti derivanti dalla realizzazione di pegni effettuati dal 1° gennaio 2016; e
- b. l'età della persona assicurata in data 31 dicembre 2018.

⁴ La seguente tabella costituisce la base per la rivalutazione:

Età in data 31 dicembre 2018	Rivalutazione in %	
	Uomini	Donne
70	10,07%	10,07%
69	10,24%	10,24%
68	10,39%	10,39%
67	10,74%	10,74%
66	11,07%	11,07%

¹¹⁴ Introdotto dalla Dec. della Commissione della Cassa del 25 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017.

¹¹⁵ Introdotto dalla Dec. della Commissione della Cassa del 25 gen. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019.

¹¹⁶ Introdotto dalla Dec. della Commissione della Cassa del 25 gen. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019.

65	11,00%	11,00%
64	11,00%	11,00%
63	10,41%	11,00%
62	9,63%	10,41%
61	8,64%	9,63%
60	7,07%	8,06%

⁵ Se l'avere di vecchiaia o un avere di risparmio speciale viene ridotto dopo il 31 dicembre 2018 a causa dell'ottenimento delle prestazioni di vecchiaia sotto forma di liquidazione unica in capitale, in seguito a prelievi anticipati, a versamenti derivanti dalla realizzazione di pegni o in seguito a divorzio o scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata oppure se il versamento di un avere di risparmio speciale avviene ai sensi dell'articolo 61 capoverso 1 o articolo 70 capoverso 1, la rivalutazione è ridotta proporzionalmente.

⁶ Se il diritto a una rendita di invalidità o di invalidità professionale secondo il primato dei contributi sorge dopo il 31 dicembre 2018, la rivalutazione viene effettuata conformemente ai capoversi 1 e 3–5 sulla parte dell'avere di vecchiaia disponibile al 31 dicembre 2018 e determinante per il calcolo della rendita di invalidità o di invalidità professionale.¹¹⁷ Se il diritto ai sensi dell'articolo 54 lettera c o articolo 64 lettera c si estingue, la rivalutazione viene presa in considerazione nel calcolo della rendita di vecchiaia versata in luogo della rendita di invalidità o di invalidità professionale. In caso di un avere di risparmio speciale disponibile al 31 dicembre 2018, la rivalutazione ai sensi dei capoversi 1 e 3–5 viene effettuata a condizione che tale avere sia conservato a favore di un futuro aumento della rendita di vecchiaia ai sensi dell'articolo 61 capoverso 2 o articolo 70 capoverso 2.

⁷ Se il diritto a una rendita di invalidità o di invalidità professionale secondo il primato delle prestazioni sorge dopo il 31 dicembre 2018, la rivalutazione viene effettuata conformemente ai capoversi 1 e 3–5 sulla parte dell'avere di vecchiaia disponibile al 31 dicembre 2018 in caso di estinzione del diritto ai sensi dell'articolo 54 lettera c o articolo 64 lettera c. In caso di un avere di risparmio speciale disponibile al 31 dicembre 2018, la rivalutazione viene effettuata conformemente ai capoversi 1 e 3–5 a condizione che tale avere sia conservato a favore di un futuro aumento della rendita di vecchiaia ai sensi dell'articolo 61 capoverso 2 o articolo 70 capoverso 2.¹¹⁸

⁸ Per analogia con i capoversi 3 e 4 anche nei casi di cui all'articolo 54 lettera c e all'articolo 64 lettera c la rivalutazione viene altresì effettuata, se il diritto a una rendita di invalidità o di invalidità professionale è insorto prima del 1° gennaio 2019.

⁹ Se una persona assicurata decede dopo il 31 dicembre 2018, la rivalutazione viene effettuata conformemente ai capoversi 1 e 3–5 sull'avere di vecchiaia disponibile in data 31 dicembre 2018 per il calcolo della rendita per superstiti:

- a. se la rendita di invalidità assicurata è calcolata secondo il primato dei contributi;
- b. se la rendita di invalidità assicurata è calcolata secondo il primato delle prestazioni e se la persona assicurata decede dopo l'età ordinaria di pensionamento.

Se la rendita per coniugi o la rendita per conviventi è percepita interamente o parzialmente sotto forma di liquidazione unica in capitale, la rivalutazione è ridotta proporzionalmente.

Art. 105d¹¹⁹ Disposizioni transitorie in seguito all'adeguamento dei parametri tecnici con effetto dal 1° gennaio 2019 – Riduzione delle rendite di vecchiaia dovuto all'ottenimento di una rendita transitoria

La riduzione a vita a partire dal raggiungimento dell'età AVS delle rendite di vecchiaia insorte tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2018, dovuta all'ottenimento di una rendita transitoria, è retta dall'allegato 3a cifra I.

¹¹⁷ Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 2 mag. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019.

¹¹⁸ Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 2 mag. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019.

¹¹⁹ Introdotto dalla Dec. della Commissione della Cassa del 2 mag. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019.

Art. 105e¹²⁰ Disposizioni transitorie della modifica del 2 settembre 2020 – Rimborsi di prelievi anticipati o pagamenti provenienti dalla realizzazione di pegni

Se sono stati effettuati prelievi anticipati o pagamenti provenienti dalla realizzazione di pegni prima del 1° gennaio 2021 e la persona assicurata in data 30 novembre 2020 era al massimo a tre anni prima del raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento, non sussiste né l'obbligo né il diritto al rimborso conformemente all'articolo 95 capoversi 1 e 2 lettera a. I riscatti possono essere effettuati nella misura in cui, unitamente ai prelievi anticipati e agli averi esistenti (art. 27 e 28), non superino la somma degli averi di vecchiaia massimi possibili e di un avere di risparmio speciale massimo possibile.

Art. 105f¹²¹ Disposizioni transitorie della modifica del 21 e 22 giugno 2023 – Sistema di rendite lineare

¹ Per le persone nate nel 1966 o anteriormente, il cui diritto a una rendita di invalidità è sorto prima del 1° gennaio 2022, il diritto alle prestazioni è disciplinato dalle disposizioni regolamentari in vigore fino al 31 dicembre 2023.

² Per le persone nate nel 1967 o successivamente, il cui diritto a una rendita di invalidità è sorto prima del 1° gennaio 2022, fatto salvo il capoverso 4 e l'articolo 53 capoversi 1 e 2, il diritto alle prestazioni è disciplinato secondo le disposizioni regolamentari in vigore fino al 31 dicembre 2023 se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. il grado d'invalidità ai sensi della LAI subisce una modificazione inferiore ai cinque punti percentuali (art. 17 cpv. 1 lett. a LPGa);
- b. il grado d'invalidità ai sensi della LAI subisce una modificazione di almeno cinque punti percentuali che, in base al calcolo secondo il nuovo diritto, porta:
 - 1. in caso di un aumento, a una riduzione dell'entità della rendita di invalidità,
 - 2. in caso di una riduzione, a un aumento dell'entità della rendita di invalidità.

³ Il capoverso 2 si applica anche alle persone, il cui diritto a una rendita di invalidità è sorto tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2023.

⁴ L'entità della rendita di invalidità di persone nate nel 1992 o successivamente, il cui diritto a una rendita di invalidità è sorto prima del 1° gennaio 2024, è disciplinata dalle disposizioni regolamentari vigenti fino al 31 dicembre 2023 al più tardi fino al 31 dicembre 2031. Se in base al calcolo secondo il nuovo diritto l'entità della rendita di invalidità diminuisce, l'entità finora statuita rimane invariata fino a che il grado d'invalidità ai sensi della LAI non subisce una modificazione di almeno cinque punti percentuali (art. 17 cpv. 1 lett. a LPGa); è fatto salvo l'articolo 53 capoversi 1 e 2.

Art. 105g¹²² Disposizioni transitorie della modifica del 21 e 22 giugno 2023 – Età di riferimento della generazione di transizione

¹ Per le donne della generazione di transizione, l'età di riferimento per stabilire il diritto alla rendita transitoria ai sensi dell'articolo 60 e il relativo calcolo è la seguente:

- a. 64 anni per le donne nate nel 1960 o anteriormente;
- b. 64 anni e tre mesi per le donne nate nel 1961;
- c. 64 anni e sei mesi per le donne nate nel 1962;
- d. 64 anni e nove mesi per le donne nate nel 1963;
- e. 65 anni per le donne nate nel 1964 o successivamente.

² Alle disposizioni rimanenti si applica l'età di 65 anni quale età di riferimento per le donne.

Art. 106 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 26 marzo 2015.

¹²⁰ Introdotto dalla Dec. della Commissione della Cassa del 2 set. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021.

¹²¹ Introdotto dalla Dec. della Commissione della Cassa del 21 e 22 giu. 2023 e 5 dic. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024.

¹²² Introdotto dalla Dec. della Commissione della Cassa del 21 e 22 giu. 2023 e 5 dic. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024.

Allegato 1¹²³

Aliquote di conversione

(art. 32; art. 8 cpv. 2 lett. c)

Età	Aliquota di conversione
58	4,26 %
59	4,37 %
60	4,47 %
61	4,58 %
62	4,70 %
63 uomini	4,83 %
63 donne	4,90 %
64 uomini	4,96 %
64 donne	5,09 %
65	5,09 %
66	5,24 %
67	5,40 %
68	5,58 %
69	5,76 %
70	5,96 %

¹²³ Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 25 gen. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019.

Allegato 2¹²⁴

Rendita transitoria

I. Riduzione a vita immediata della rendita mensile di vecchiaia (art. 35 cpv. 3 lett. a)

Tabella 1: uomini

Età all' inizio dell' ottenimento della rendita	58	273.50
	59	242.10
	60	208.55
	61	172.65
	62	134.20
	63	92.80
	64	48.20
	65	0.00

Tabella 2: donne

		1960 e anni precedenti	1961	1962	1963	1964 e anni successivi
Età all' inizio dell' ottenimento della rendita	58	250.70	260.35	269.95	279.60	289.20
	59	216.25	226.30	236.40	246.45	256.55
	60	179.20	189.80	200.35	210.90	221.45
	61	139.45	150.50	161.60	172.65	183.75
	62	96.55	108.20	119.85	131.45	143.10
	63	50.20	62.45	74.70	86.95	99.20
	64	0.00	12.90	25.85	38.75	51.65
	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

La riduzione è stabilita considerando gli anni e i mesi compiuti.

Spiegazione:

Gli importi che figurano nelle tabelle 1 e 2 corrispondono alla riduzione della rendita per 1000 franchi di rendita transitoria ottenuta, se la persona beneficiaria della rendita transitoria la finanzia personalmente per intero.

Esempio:

La rendita transitoria ammonta a 27 840.– all'anno (fr. 2320.– al mese). È richiesta a contare dal 60° anno di età. Il datore di lavoro finanzia il 50 per cento dei costi complessivi.

Calcolo:

Importo secondo le tabelle 1 o 2 × quota della persona beneficiaria di rendita × (RT al mese/1000) = riduzione a vita della rendita mensile di vecchiaia.

a. Uomini:

riduzione all'età di 62 anni e 3 mesi:

$$134.20 + (92.80 - 134.20) / 12 \times 3 = 123.85$$

$$123.85 \times 0,5 \times 2.32 = \text{fr. } 143.65$$

b. Donne (anno di nascita 1962):

riduzione all'età di 62 anni e 3 mesi:

$$119.85 + (74.70 - 119.85) / 12 \times 3 = 108.55$$

$$108.55 \times 0,5 \times 2.32 = \text{fr. } 125.95$$

¹²⁴ Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 21 e 22 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024.

II. Riscatto della riduzione della rendita mensile di vecchiaia (art. 35 cpv. 3 lett. b)

Valori in contanti per il riscatto della riduzione della rendita

<i>Età</i>	<i>Uomini</i>	<i>Donne</i>
58	23.575	22.402
59	23.076	21.877
60	22.571	21.346
61	22.060	20.807
62	21.543	20.261
63	21.019	19.707
64	20.490	19.147
65	19.954	18.581

Esempio:

Il pensionamento della persona assicurata avviene ai 60 anni e percepisce una rendita transitoria (fr. 2320.– al mese).

Il datore di lavoro finanzia il 50 per cento dei costi complessivi.

La persona assicurata intende evitare la riduzione a vita della rendita di vecchiaia e riscatta tale riduzione con un versamento unico.

Calcolo:

(Fattore secondo le tabelle × riduzione mensile [secondo l'esempio di cui al n. I] × 12) = quota della persona assicurata = versamento unico

a. Uomini:

valore in contanti all'età 62.03: $21.543 + (21.019 - 21.543) / 12 \times 3 = 21.412$
 $21.412 \times 143.65 \times 12 = \text{fr. } 36\,909.75$

b. Donne (secondo l'esempio con anno di nascita 1962):

valore in contanti all'età 62.03: $20.261 + (19.707 - 20.261) / 12 \times 3 = 20.122$
 $20.122 \times 125.95 \times 12 = \text{fr. } 30\,412.80$

Allegato 3¹²⁵

Rendita transitoria

I. Riduzione a vita della rendita mensile di vecchiaia a partire dal raggiungimento dell'età AVS (art. 35 cpv. 3 lett. c)

Tabella 1: uomini

Età all' inizio dell' ottenimento della rendita	58	384.35
	59	325.35
	60	267.75
	61	211.50
	62	156.60
	63	103.05
	64	50.85
	65	0.00

Tabella 2: donne (in base all'anno di nascita)

		1960 e anni precedenti	1961	1962	1963	1964 e anni successivi
Età all' inizio dell' ottenimento della rendita	58	336.50	354.15	372.20	390.75	409.75
	59	277.20	294.05	311.30	329.00	347.15
	60	219.20	235.25	251.70	268.60	285.90
	61	162.50	177.75	193.45	209.55	226.05
	62	107.05	121.60	136.50	151.80	167.55
	63	52.90	66.70	80.90	95.45	110.35
	64	0.00	13.10	26.55	40.35	54.55
	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

La riduzione è stabilita considerando gli anni e i mesi compiuti.

Spiegazione:

Gli importi che figurano nelle tabelle 1 e 2 corrispondono alla riduzione della rendita per 1000 franchi di rendita transitoria ottenuta, se la persona beneficiaria della rendita transitoria la finanzia personalmente per intero.

Esempio:

La rendita transitoria ammonta a fr. 27 840.– all'anno (fr. 2320.– al mese). È ottenuta dall'età di 62 anni e 3 mesi (ad es. anno di nascita 1962). Il datore di lavoro finanzia il 50 per cento dei costi.

Calcolo:

Importo secondo le tabelle 1 o 2 × quota della persona beneficiaria di rendita × (RT al mese/1000) = riduzione a vita della rendita mensile di vecchiaia.

a. Uomini:

riduzione all'età di 62 anni e 3 mesi:

$$156.60 + (103.05 - 156.60) / 12 \times 3 = 143.20$$

$$143.20 \times 0,5 \times 2.32 = \text{fr. } 166.10$$

b. Donne (secondo l'esempio con anno di nascita 1962):

riduzione all'età di 62 anni e 3 mesi:

$$136.50 + (80.90 - 136.50) / 12 \times 3 = 122.60$$

$$122.60 \times 0,5 \times 2.32 = \text{fr. } 142.20$$

¹²⁵ Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 21 e 22 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024.

II. Riduzione della rendita per superstiti (art. 35 cpv. 4)

Diminuzione (in %) della riduzione a vita a contare dal raggiungimento dell'età di riferimento in caso di decesso prima del raggiungimento dell'età AVS

a. Uomini

Età all' inizio dell' ottenimento della rendita	58	4,12%
	59	4,26%
	60	4,42%
	61	4,59%
	62	4,77%
	63	4,97%
	64	5,21%
	65	0,00%

b. Donne (in base all'anno di nascita)

Età all' inizio dell' ottenimento della rendita		1960 e anni precedenti			1964 e anni successivi	
		1961	1962	1963		
	58	4.25%	4.24%	4.23%	4.21%	4.20%
	59	4.40%	4.39%	4.38%	4.36%	4.35%
	60	4.56%	4.55%	4.53%	4.52%	4.51%
	61	4.73%	4.72%	4.71%	4.69%	4.68%
	62	4.90%	4.90%	4.89%	4.87%	4.86%
	63	5.10%	5.10%	5.09%	5.07%	5.06%
	64	0.00%	5.32%	5.30%	5.28%	5.27%
	65	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Esempio:

Una persona assicurata va in pensione all'età di 62 anni e 3 mesi e ha diritto a una rendita di vecchiaia di fr. 6000.– al mese.

Il datore di lavoro finanzia il 50 Per cento dei costi.

La persona beneficiaria di rendita muore all'età di 63 anni.

Calcolo/riduzione della rendita per coniugi o conviventi:

1. L'età di pensionamento stabilisce il tasso di riduzione a vita.
→ Nel caso di un uomo di 62 anni e 3 mesi ammonta al 4,82%.
2. Questo tasso va moltiplicato per il numero di anni che intercorre tra il decesso e l'età di riferimento.
→ La persona assicurata è deceduta all'età di 63 anni; la differenza tra l'età al decesso e l'età di riferimento è di 2 anni.
→ Il tasso di riduzione per il calcolo della riduzione a vita della rendita mensile di vecchiaia al raggiungimento dell'età di riferimento ammonta a $2 \times 4,82\% = 9,64\%$.
3. L'importo della riduzione a vita della rendita mensile di vecchiaia al raggiungimento dell'età di riferimento va diminuito in funzione di questo tasso.
→ Al raggiungimento dell'età di riferimento, la riduzione mensile in caso di pensionamento all'età di 62 anni e 3 mesi ammonta a fr. 166.10 (vedi es. cifra I), importo che viene poi diminuito di fr. 16.00 (9,64% di fr. 166.10). La riduzione definitiva ammonta pertanto a fr. 150.10.
4. La rendita di vecchiaia ridotta ammonta quindi a fr. 5849.90 (fr. 6000 - fr. 150.10); la rendita per superstiti a fr. 3811.35 (% della rendita di vecchiaia ridotta).

Allegato 3a¹²⁶

Rendita transitoria

I. Riduzione a vita a partire dal raggiungimento dell'età AVS delle rendite di vecchiaia mensili insorte tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2018 (art. 105d)

Tabella 1: età AVS 65

Mese							
		0	1	2	3	4	5
Età all' inizio dell' ottenimento della rendita	58	441.00	435.25	429.45	423.70	417.95	412.15
	59	371.80	366.20	360.60	355.05	349.45	343.85
	60	304.70	299.30	293.85	288.45	283.05	277.60
	61	239.70	234.45	229.20	223.95	218.70	213.45
	62	176.75	171.70	166.60	161.55	156.45	151.40
	63	115.85	110.95	106.05	101.15	96.20	91.30
	64	56.95	52.20	47.45	42.70	37.95	33.20
	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Mese							
		6	7	8	9	10	11
Età all' inizio dell' ottenimento della rendita	58	406.40	400.65	394.85	389.10	383.35	377.55
	59	338.25	332.65	327.05	321.50	315.90	310.30
	60	272.20	266.80	261.35	255.95	250.55	245.10
	61	208.25	203.00	197.75	192.50	187.25	182.00
	62	146.30	141.25	136.15	131.10	126.00	120.95
	63	86.40	81.50	76.60	71.70	66.75	61.85
	64	28.50	23.75	19.00	14.25	9.50	4.75
	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tabella 2: età AVS 64

Mese							
		0	1	2	3	4	5
Età all' inizio dell' ottenimento della rendita	58	382.15	376.45	370.70	365.00	359.30	353.55
	59	313.55	309.00	302.45	296.90	291.35	285.80
	60	246.95	241.55	236.20	230.80	225.40	220.05
	61	182.35	177.15	171.90	166.70	161.45	156.25
	62	119.65	114.60	109.55	104.45	99.40	94.35
	63	58.90	54.00	49.10	44.20	39.25	34.35
	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Mese							
		6	7	8	9	10	11
Età all' inizio dell' ottenimento della rendita	58	347.85	342.15	336.40	330.70	325.00	319.25
	59	280.25	274.70	269.15	263.60	258.05	252.50
	60	214.65	209.25	203.90	198.50	193.10	187.75
	61	151.00	145.80	140.55	135.35	130.10	124.90
	62	89.30	84.20	79.15	74.10	69.05	63.95
	63	29.45	24.55	19.65	14.75	9.80	4.90
	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

¹²⁶ Introdotto dalla Dec. della Commissione della Cassa del 2 mag. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019.

Spiegazione:

Gli importi che figurano nelle tabelle 1 e 2 corrispondono alla riduzione della rendita per 1000 franchi di rendita transitoria ottenuta, se la persona beneficiaria finanzia personalmente per intero la rendita transitoria.

Esempio:

La rendita transitoria ammonta a 27 840.– franchi all'anno (fr. 2320.– al mese). È richiesta a contare dal 60° anno di età. Il datore di lavoro finanzia il 50 per cento dei costi complessivi.

Calcolo:

Importo secondo le tabelle 1 o 2 × quota della persona beneficiaria di rendita × (RT al mese/1000) = riduzione a vita della rendita mensile di vecchiaia.

- a. età AVS 65:
 $304.70 \times 0.5 \times 2.32 = \text{fr. } 353.45$
- b. età AVS 64:
 $246.95 \times 0.5 \times 2.32 = \text{fr. } 286.45$

Allegato 4

Elenco delle abbreviazioni

AI	Assicurazione per l'invalidità
AIInf	Assicurazione contro gli infortuni
AM	Assicurazione militare
Art.	Articolo
AVS	Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti
CC	Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907. RS 210
CO	Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni); RS 220
CPC	Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile). RS 272
Cpv.	Capoverso
Fr.	Franchi
LAI	Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità. RS 831.20
LAINF	Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni. RS 832.20
LAM	Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare. RS 833.1
LAVS	Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. RS 831.10
Legge su PUBLICA	Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione. RS 172.222.1
Lett.	Lettera
LFLP	Legge federale del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Legge sul libero passaggio). RS 831.42
LPers	Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale. RS 172.220.1
LPP	Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. RS 831.40
LTF	Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale. RS 173.110
LUD	Legge federale del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (Legge sull'unione domestica registrata). RS 211.231
N.	Numero
OLP	Ordinanza del 3 ottobre 1994 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Ordinanza sul libero passaggio). RS 831.425
OPP 2	Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. RS 831.441.1
OPPA	Ordinanza del 3 ottobre 1994 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale. RS 831.411
RT	Rendita transitoria
RQPP	Regolamento quadro di previdenza del 26 marzo 2015 della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA
SLA prestazioni	Service level agreement prestazioni generali SLA D